



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Maurizio CINQUE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
646	06/08/2026	207	01	03

Oggetto:

PN FEAMPA 21-27.Codice intervento 222507. Approvazione Bando su indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente e relativi allegati.

IL DIRIGENTE

PREMESSO, che:

- a. con Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, sono disposte le norme comuni applicabili al Fondo europeo, tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) per la programmazione 2021/2027;
- b. con Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce e disciplina in modo specifico il FEAMPA 2021/2027;
- c. con Decisione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022, 2021IT14MFPR001, è stato approvato il Programma Nazionale (PN) dell'intervento comunitario del FEAMPA 2021/2027 per l'Italia, la cui elaborazione è prevista dai citati regolamenti comunitari, per ciascuno Stato membro;
- d. il PN individua l'Autorità di Gestione (AdG) nell'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), e in particolare nella Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
- e. il PN nazionale, ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, individua Province Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OOI) per la gestione diretta di alcuni Interventi e di parte dei fondi assegnati al PN nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche, connesse alla delega;
- f. il MiPAAF e la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, con repertorio 7/CSR del 2 febbraio 2022, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PN FEAMPA 2021/2027, approvato dal MASAF con Decreto protocollo interno 0233337 del 4 maggio 2023;
- g. ai sensi dell'articolo 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'articolo 3 comma 1 dell'AM prevede che il meccanismo di delega di funzioni dell'AdG agli OOI si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità reciproche connesse alla gestione, necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. inoltre, l'articolo 3 comma 1 lettera e) dell'AM prevede che ciascun OI, ai fini della delega di funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), e un Referente regionale dell'Autorità Contabile (RAC), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'articolo 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i. la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione 45 del 31 gennaio 2023, ha preso atto dell'approvazione del PN FEAMPA 2021/2027, e del proprio ruolo di Organismo Intermedio, e demandato alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i compiti relativi all'attuazione del Piano, e alla Direzione Generale Risorse finanziarie i compiti relativi alla funzione contabile;
- j. il RAdG e l'AdG, in data 17 ottobre 2023, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PN FEAMPA 2021/2027;
- k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 454 del 26 luglio 2023, Documento strategico di programmazione regionale del "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA)" per il periodo 2021/2027, e designato il Dirigente della UOD 50.07.19 (Caccia, Pesca e Acquacoltura) quale RAdG, e il Dirigente della UOD 50.13.05 (Autorità di certificazione e tesoreria) quale RAC.
- l. con DDR n. 211 del 05/11/2025, è stata adottato la versione 02 del documento "Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione" (*così detto "Manuale delle Procedure e dei Controlli"*);

PREMESSO, ALTRESÌ, che

- a. la Commissione Europea in data 16 aprile 2026 ha adottato la Decisione di Esecuzione (UE) 2026/889 che definisce la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati;
- b. ai fini dell'indennizzo alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per l'attuazione dell'intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", così

come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione *conforme all'articolo 53, paragrafo 3, del Reg (UE) n. 2021/1060*";

- c. La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indennizzo è quella approvata dall'AdG del PN Feampa 2021/2027 con decreto direttoriale n.0669020 del 19 dicembre 2024 il Direttore Generale di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *"PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina."*;
- d. il Coordinamento Tecnico Interregionale, con nota prot. n. 0438814/2026 del 21/07/2026, ha trasmesso all'Autorità di Gestione la proposta di rimodulazione interna dei piani finanziari degli Organismi Intermedi necessaria a livello nazionale per l'avvio del bando in attuazione dell'intervento 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica";

TENUTO CONTO che:

- a. l'attuale dotazione del Piano Finanziario assegnato all'OI Regione Campania per l'intervento di codice 222507 è pari ad euro 473.604,00;
- b. detta dotazione finanziaria a seguito della modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione sarà incrementata ad euro 2.985.412,87;
- c. la dotazione finanziaria complessiva di € 2.985.412,87 è così suddivisa in quote:
 - € 1.492.706,44 quota UE (50%),
 - € 1.044.894,50 quota Stato (35%),
 - € 447.811,93 quota Regione (15%);

VISTI i documenti predisposti dalla UOS 207.01.03 della Direzione Generale per le politiche Agricole alimentari e Forestali, in applicazione dello schema di bando e della metodologia di calcolo trasmessa dall'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 e delle Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione, riguardanti:

- Bando di attuazione **Codice Intervento 222507**;
- Allegato A: Domanda di indennizzo per le imprese di pesca – Codice Ateco 03.1;
- Allegato B: Domanda indennizzo per le imprese acquicole – Codice Ateco 03.2;
- Allegato C: Metodologia di costo standard compensazioni per i maggiori costi di produzione per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente;
- Allegato D (Impresa Pesca): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
- Allegato D (Impresa Acquicola): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
- Allegato E: Delega utilizzo pec domiciliata per ricezione ed invio di comunicazioni;
- Allegato F: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Familiari conviventi);

CONSIDERATO che, si rende necessario di approvare il Bando di attuazione Codice Intervento 222507, completo di allegati A, B, C, D, E ed F con una dotazione finanziaria di € 473.604,00, in termini di contributo pubblico totale, da incrementare, a seguito dell'approvazione dei Servizi della Commissione Europea e della modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, in € 2.985.412,87;

RITENUTO di:

- a. approvare il Bando di attuazione della Priorità 2 - Codici Intervento 222202 - 222402, completo di allegati A, B, C, D, E ed F con una dotazione finanziaria di € 473.604,00, in termini di contributo pubblico totale, da incrementare, a seguito dell'approvazione dei Servizi della Commissione Europea e della modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, in € 2.985.412,87;
- b. stabilire, al fine di consentire ai candidati un'agevole compilazione delle parti ritenute necessarie per la presentazione dell'istanza di sostegno, che i seguenti allegati siano resi disponibili in formato word sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

- Allegato A: Domanda di indennizzo per le imprese di pesca – Codice Ateco 03.1;
 - Allegato B: Domanda indennizzo per le imprese acquicole – Codice Ateco 03.2;
 - Allegato C: Metodologia di costo standard compensazioni per i maggiori costi di produzione per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente;
 - Allegato D (Impresa Pesca): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
 - Allegato D (Impresa Acquicola): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
 - Allegato E: Delega utilizzo pec domiciliata per ricezione ed invio di comunicazioni;
 - Allegato F: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Familiari conviventi);
- c. stabilire che l'indennizzo finanziario massimo riconosciuto copra esclusivamente i periodi di armamento delle imbarcazioni e l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi nr 307 giorni);
- d. stabilire che le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 07/08/2026 alle ore 10.00 del 14/09/2026;
- e. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, recante il riordino della disciplina in materia di accesso, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, il quale, all'articolo 26 comma 1, prevede la pubblicazione degli atti di approvazione di criteri e modalità alle quali l'Amministrazione si attiene per la concessione e attribuzione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere;
- f. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
- g. dover pubblicare il bando di attuazione codice Intervento 222507 completo di Allegati A, B, C, D, E ed F, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027, in osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTI:

- a. l'articolo 66 dello Statuto Regionale, approvato con Legge Regionale 6 del 28 maggio 2009, che, tra l'altro, attribuisce ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi;
- b. la Delibera della Giunta Regionale 612 del 29 ottobre 2011 di adozione del Regolamento 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania";
- c. la Delibera della Giunta Regionale 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla Delibera della Giunta Regionale 619 del 08 novembre 2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;
- d. la Delibera della Giunta Regionale 600 del 22 dicembre 2020, di approvazione delle variazioni alle strutture ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, e loro funzioni;
- e. la Delibera della Giunta Regionale 466 del 27 luglio 2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente della UOS 207.01.03 "Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico ed Attività venatorie";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 207.01.03 "Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico ed Attività venatorie" mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. approvare il Bando di attuazione della Priorità 2 - Codici Intervento 222202 - 222402, completo di allegati A, B, C, D, E ed F con una dotazione finanziaria di € 473.604,00, in termini di contributo pubblico totale, da incrementare, a seguito dell'approvazione dei Servizi della Commissione Europea e della modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27, in € 2.985.412,8;

2. stabilire, al fine di consentire ai candidati un'agevole compilazione delle parti ritenute necessarie per la presentazione dell'istanza di sostegno, che i seguenti allegati siano resi disponibili in formato word sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.:
 - Allegato A: Domanda di indennizzo per le imprese di pesca – Codice Ateco 03.1;
 - Allegato B: Domanda indennizzo per le imprese acquicole – Codice Ateco 03.2;
 - Allegato C: Metodologia di costo standard compensazioni per i maggiori costi di produzione per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente;
 - Allegato D (Impresa Pesca): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
 - Allegato D (Impresa Acquicola): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista);
 - Allegato E: Delega utilizzo pec domiciliata per ricezione ed invio di comunicazioni;
 - Allegato F: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Familiari conviventi);
3. stabilire che l'indennizzo finanziario massimo riconosciuto copra esclusivamente i periodi di armamento delle imbarcazioni e l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il 28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026 (per complessivi nr 307 giorni);
4. stabilire che le istanze potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 07/08/2026 alle ore 10.00 del 14/09/2026;
5. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito web ufficiale della Regione Campania, in osservanza del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, recante il riordino della disciplina in materia di accesso, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, il quale, all'articolo 26 comma 1, prevede la pubblicazione degli atti di approvazione di criteri e modalità alle quali l'Amministrazione si attiene per la concessione e attribuzione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere;
6. dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
7. dover pubblicare il bando di attuazione codice Intervento 222507 completo di Allegati A, B, C, D, E ed F, sulle pagine del sito web ufficiale della Regione Campania, a disposizione dell'Assessorato regionale all'agricoltura, e dedicate alla realizzazione del PN FEAMPA 2021/2027, in osservanza degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/1060;
8. trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Assessora alla pesca e acquacoltura;
 - al Settore Attività di raccordo con le Strutture Amministrative e Supporto alle Politiche Regionali - Staff del Capo Di Gabinetto - UOS 101.01.02 Supporto nelle politiche regionali in materia di istruzione, formazione, università, lavoro, agricoltura, attività produttive;
 - alla Segreteria di Giunta Regionale – Redazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
 - alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente";
 - al Settore gestione, controllo e semplificazione dei processi amministrativi in ambito agricolo – valorizzazione (207.02.00) per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021/2027, rispondenti all'indirizzo:
<https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

Maurizio CINQUE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA NAZIONALE del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e
l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO SU INDENNIZZI FINANZIARI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI DI PRODUZIONE SOSTENUTI DALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER EFFETTO DEL CONFLITTO BELICO IN MEDIO ORIENTE

Priorità 2

*Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE*

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2

*Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di
tali prodotti*

AZIONE 5

*Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti
della pesca ed acquacoltura*

(Reg. (UE) 2021/1139 Articolo 26 paragrafo 2, lett.a)

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.2- Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti
Azione	<i>Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura</i>
Intervento- Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	7- Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
Operazioni- Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 31
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Organismi Intermedi

INDICE

QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
Introduzione	4
1 Ambito di applicazione del bando.....	5
1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo).....	5
1.2 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)	5
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale).....	6
1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)	6
1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo.....	6
1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi.....	7
DOMANDA DI INDENNIZZO.....	9
2 Formalità di partecipazione al bando	9
2.1 Titolare della domanda di indennizzo.....	9
2.2 Redazione e recapito della domanda di indennizzo	9
2.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo	10
AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO.....	11
3 Requisiti di ammissibilità	11
3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente.....	11
3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento	14
3.3 Requisiti di selezione	14
4 Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio.....	16
ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO.....	17
5 Selezione e calcolo dell'indennizzo	17
6 Concessione ed erogazione dell'indennizzo.....	17
7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo.....	18
7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo	18
7.2 Obblighi successivi all'erogazione.....	18
7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo	18
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
8 Pubblicazioni e altre disposizioni.....	19
DOCUMENTAZIONE	20
9 Documentazione a corredo dell'istanza	20
9.1 Documentazione a corredo della domanda di indennizzo	20
Modelli allegati al bando.....	21

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 all'articolo 26 che fissa gli obiettivi della Priorità 2 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, al paragrafo 2, lett.a), offre la possibilità, in deroga all'art.13, lett.j) dello stesso regolamento, in caso di una perturbazione significativa dei mercati, di sostenere le imprese della pesca e dell'acquacoltura, mediante la corresponsione di indennizzi per il mancato guadagno o per i maggiori costi sostenuti.

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2, la Commissione stabilisce che: *“Il sostegno di cui al primo comma può essere ammissibile solo se la Commissione ha stabilito, mediante una decisione di esecuzione, il verificarsi di un evento eccezionale. Le spese sono ammissibili solo per la durata del periodo stabilito in tale decisione di esecuzione.”*

In data 16 Aprile 2026 la Commissione con propria Decisione di esecuzione n.2026/889 ha definito *“la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 come evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati”*

All'articolo 1 di detta Decisione di esecuzione ha ribadito che: *“Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la situazione in Medio Oriente al 28 febbraio 2026 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati”* mentre all'art.2 stabilisce che: *“Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 e pagate fino al 31 dicembre 2029.”*

Per l'attuazione di tale intervento, così come si legge al sesto considerando del preambolo della decisione, occorre che lo stato membro predisponga una metodologia di calcolo per l'erogazione degli indennizzi conformemente ad una delle *“forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all'articolo 53, paragrafo 3, di quest'ultimo regolamento.”*

In attuazione di tale disposto normativo, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo dell'indennizzo sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui alla scheda attuativa già utilizzata nel caso della guerra Ucraina e denominata: *“PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.”* Approvata con atto prot.n.0669020 del 19 dicembre 2024 del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF. Si evidenzia che la metodologia sarà aggiornata ai prezzi delle materie prime occorrenti per la produzione primaria del settore della pesca e dell'acquacoltura (esempio carburante, energia, mangimi, materiali plastici, acciaio etc).

Detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale presente in licenza alla data di pubblicazione

del bando e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;

- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2025.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce l'indennizzo finanziario massimo esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi tra il **28 febbraio 2026 e il 31 dicembre 2026** (per complessivi nr 307 giorni). A tal proposito si evidenzia che gli indennizzi saranno erogati con un pagamento intermedio ed un pagamento finale, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Amministrazione a valere sul PN FEAMPA sull'intervento codice 222507 che potrà variare a seguito di modifiche finanziarie. In ultimo si evidenzia che l'indennizzo massimo per l'intero periodo di ammissibilità della spesa spettante a ciascun beneficiario potrà subire diminuzioni/modifiche qualora la Commissione dovesse pronunciarsi in tal senso.

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PN FEAMPA 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte della Regione Campania dell'Intervento codice 222507 "Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo ed alla selezione e quantificazione massima per il periodo 28 febbraio 2026-31 dicembre 2026.

Responsabile dell'azione/intervento è la dott.ssa Linda Toderico – Funzionario dell'Unità Operativa Semplice (UOS del Referente regionale dell'Autorità di Gestione) 207.01.03 "Pesca, Acquacoltura, Patrimonio Faunistico ed Attività venatorie", della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG).

Per l'attuazione del presente bando, il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG), avvalendosi del personale della propria Unità individua un Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno, i Responsabili del Procedimento (RdP) per la valutazione e l'ammissione a finanziamento delle istanze e i Responsabili del Controllo (RdC) per l'erogazione dei sostegni.

1.1 Soggetti ammissibili all'indennizzo (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per l'intervento di cui al capitolo 1.2 del presente Bando le Micro e PMI¹ afferenti alle:

- imprese armatrici di imbarcazioni da pesca²;
- imprese di acquacoltura³.

1.2 Interventi ammissibili all'indennizzo (ambito oggettivo)

¹ Micro e PMI definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003

² Sono considerati soggetti ammissibili le imprese armatrici che operano prevalentemente attività di pesca professionale. Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, nonché i pescatori operanti nelle acque interne – CODICE ATECO 03.1

³ Sono considerati soggetti ammissibili le imprese dedite all'attività di acquacoltura con CODICE ATECO 03.2

Sono ammissibili:

- gli indennizzi finanziari agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra in Medio Oriente e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026.

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili all'indennizzo (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania in base alla **sede legale per le imprese di pesca**, in base alla **sede legale ovvero operativa per le imprese acquicole**. Qualora il richiedente decida di presentare istanza presso l'Amministrazione della Regione Campania, si precisa che, nel caso delle imprese con impianti produttivi ubicati in più regioni (imbarcazioni ovvero impianti acquicoli), queste dovranno necessariamente presentare istanza per tutti gli impianti gestiti in Regione Campania.

La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione derivanti dall'emergenza in Medio Oriente è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata. Qualora, a seguito di verifiche, dovesse risultare che il richiedente ha presentato istanza in più Regioni, la domanda/e presentata/e in Regione Campania sarà/saranno ritenuta/e inammissibile/i.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURC della Regione Campania e sul sito dedicato al FEAMPA Campania; le istanze potranno essere presentate dalle ore **09.00 del 07/08/2026 alle ore 10.00 del 14/09/2026**; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata.

Le domande potranno essere presentate solo a partire dalla data di apertura del bando; le domande presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PN FEAMPA 2021-2027.

1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto, importo massimo e cumulo

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad **euro 473.604,00** allocata sull'intervento codice 222507.

L'Amministrazione procederà ad indennizzare le imprese beneficiarie indipendentemente che esse siano imprese armatrici di pescherecci ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

Considerata l'attuale modifica del Piano Finanziario del PN FEAMPA 21-27 in corso di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, la dotazione finanziaria di cui sopra è suscettibile di modifica in aumento fino al nuovo importo pari ad **euro 2.985.412,87**. Il citato aumento della **dotazione finanziaria sull'intervento 222507 è condizionato all'assenso dei competenti Servizi della Commissione.**

Si precisa che l'erogazione dell'indennizzo potrà avvenire anche attraverso pagamenti intermedi e finale in relazione alla disponibilità finanziaria dell'OI.

L'intensità di aiuto prevista per gli indennizzi agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi di produzione di cui all'art. 26, par. 2 del Reg. (UE) 2021/1139 è pari al **100% dell'indennizzo fatta salva la disponibilità finanziaria**, ai sensi del par.2 dell'art.41 dello stesso regolamento. Tali indennizzi devono essere erogati nelle forme di cui all'art. 53, par. 1, lettere da b) a e), del Reg. (UE) 2021/1060, in conformità all'art. 39 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

La somma di tutte le concessioni effettuate con finanziamenti FEAMPA a titolo di indennizzo nel periodo 28 febbraio – 31 dicembre 2026 non può in ogni caso superare i seguenti massimali di importo:

- 80.000 euro per ciascuna imbarcazione da pesca;
- 360.000,00 euro per ciascuna impresa acquicola⁴

Tali massimali sono validi esclusivamente per le concessioni erogate a valere sul presente bando.

L'indennizzo concesso con il presente bando è cumulabile:

- con altri aiuti pubblici concessi per costi ammissibili diversi;
- con altri aiuti pubblici concessi per i medesimi costi - compresi gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente (C/2026/2593), sezione 2.1., nel limite 100% dei costi ammissibili⁵.

I beneficiari ai quali siano stati concessi altri contributi pubblici per i medesimi costi e con riferimento allo stesso periodo devono dichiararlo nella domanda, indicando fonte, importo e costi coperti.

Il metodo di calcolo dell'importo degli indennizzi è definito nell'ambito delle Opzioni di Costo standard determinata sulla base di quanto previsto dal par. 3, lett. c) dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 vigenti al momento dell'erogazione dell'indennizzo ed approvate in sede di Comitato di Sorveglianza.

1.6 Metodologia di calcolo e massimali di indennizzi

Si ribadisce che il calcolo dell'indennizzo spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui al Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot.n.0669020 del 19 dicembre 2024, adeguata alle variazioni dei costi di produzioni intervenuta a seguito delle operazioni belliche in Medio Oriente, la cui data di inizio è stata fissata dalla Commissione al 28 febbraio 2026.

⁴ Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, il valore massimo indennizzabile, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 è pari a 600.000 euro

⁵ Esempio: Supposto che un'impresa armatrice chieda l'erogazione di un indennizzo e che applicando la metodologia di calcolo FEAMPA il valore dei costi ammissibili è pari a 100.000 euro, l'indennizzo erogato al richiedente sarà pari a 80.000 euro. Qualora il richiedente acceda anche ad un altro regime di aiuto per gli stessi costi, ove è ammesso il cumulo, l'ammontare complessivo che potrà essere erogato su tale regime di aiuto dipenderà dal costo massimo ammissibile; nell'ipotesi in cui tale costo ammissibile sia di 50.000 euro, allora il richiedente non potrà ricevere un ulteriore indennizzo; mentre se il valore dei costi massimo ammissibile è pari a 150.000 euro, allora è possibile concedere al richiedente questo secondo aiuto pari a 70.000 euro, dato dalla differenza tra il costo massimo ammissibile a valere sul regime di aiuto (euro 150.000) ed il massimo valore indennizzabile con il FEAMPA pari a euro 80.000.

L'indennizzo sarà riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro dell'indennizzo mensile da erogare agli aventi diritto.

Per le **imprese di pesca** il valore dell'indennizzo sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT) in corrispondenza del quale è riportato il relativo valore di k mensile; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede l'indennizzo; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW = numero di chilowatt

NM = numero di mesi

il parametro nkW che sarà utilizzato per ottenere il valore dell'indennizzo è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato sulla licenza di navigazione.

Per le **imprese di acquacoltura** si applicherà il valore che assume il coefficiente k in relazione della tipologia di impianto; per l'ottenimento del valore dell'indennizzo mensile occorrerà calcolare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto direttamente in azienda e commercializzato dall'impresa acquicola⁶ richiedente riferita all'annualità 2025; il valore complessivo dell'indennizzo VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt = produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM = numero di mesi

I valori di k presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità dell'indennizzo (dal 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti l'indennizzo complessivo sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero l'indennizzo complessivo potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede l'indennizzo, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di indennizzo.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede l'indennizzo,

⁶ Ai fini del calcolo dell'indennizzo sono considerate ammissibili esclusivamente le tonnellate di specie ittiche derivanti da **produzione propria**, compresa quella in cui l'azienda realizza solo una parte del processo produttivo (es. mitilicoltura integrata con la semina di semilavorati/novellame già accresciuto). La produzione acquistata da terzi e rivenduta in azienda non è considerata ammissibile all'indennizzo in quanto riconducibile ad attività di commercio.

non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, l'indennizzo sarà dato dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **giorni complessivi 307**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere indennizzati per mese (30 giorni) o frazione di mese. In allegato con la lettera C è riportata la metodologia di calcolo OCS al momento vigente.

Spese generali: le imprese potranno richiedere, in aggiunta all'indennizzo calcolato secondo la metodologia di cui sopra, anche le spese generali per supportare la presentazione delle istanze, per il monitoraggio finanziario e per far fronte ad eventuali integrazioni documentali ovvero specifiche che dovessero essere necessarie in sede di soccorso istruttorio, un importo pari al 5% del valore del valore dell'indennizzo riconosciuto in sede istruttoria per i maggiori costi di produzione sostenuti nel periodo di eleggibilità delle spese. Tali spese saranno riconosciute in modo forfettario e computate sulla base del pagamento erogato al richiedente.

DOMANDA DI INDENNIZZO

2 **Formalità di partecipazione al bando**

2.1 **Titolare della domanda di indennizzo**

La domanda di indennizzo deve essere presentata

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca;
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 **Redazione e recapito della domanda di indennizzo**

La domanda di indennizzo può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola. L'impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa riportati nel capitolo 1.5. Le imprese che risultano contemporaneamente armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, dovranno presentare n.2 istanze separate.

La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto con l'**Allegato A** al presente bando per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e con l'**Allegato B** per quelle acquicole; deve essere debitamente compilata, firmata e corredata da copia di un documento di identità del firmatario e dalla documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono essere sottoscritti dal titolare per l'impresa individuale o dal legale rappresentante per le società.

La sottoscrizione può avvenire, alternativamente:

- a) in forma autografa, mediante scansione della domanda corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 445/2000; oppure
- b) mediante firma digitale qualificata del richiedente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Si precisa che la mera trasmissione mediante PEC non sostituisce la sottoscrizione della domanda.

La documentazione va inoltrata in formato .pdf.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri:

- **File 1: Allegato A (Istanza di indennizzo per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca) ovvero Allegato B (Istanza di indennizzo per le imprese acquicole) in uno con il documento di identità;**
- **File 2: Documenti da allegare e riportati al cap. 9**

La domanda di indennizzo va inoltrata **esclusivamente a mezzo PEC**, alla Unità Operativa Semplice (UOS) del RAdG, all'indirizzo agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento 222507 – Decreto Dirigenziale n. ____ del ____".

Qualora l'istanza di sostegno e la documentazione allegata, dovesse essere di elevata dimensione tale da dover essere inviata con più di una PEC, bisognerà indicare nell'oggetto della PEC oltre la sopracitata dicitura anche la seguente: "invio di n..... di ...".

La domanda deve **essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando.**

La domanda potrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, anche per il tramite di delegato o rappresentante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, purché la domanda sia corredata, a pena di irricevibilità/inammissibilità, da valido atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza secondo il modello **Allegato E**, sottoscritto con le modalità di legge, nonché dalla documentazione richiesta dal presente bando. In tal caso, la trasmissione può avvenire dalla casella PEC del delegato e il richiedente può eleggere presso tale indirizzo il proprio domicilio digitale speciale per il presente procedimento, ai fini della ricezione e dell'invio delle comunicazioni dell'Amministrazione di cui alla presente procedura. Restano ferme le regole di validità delle istanze telematiche di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 e all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

2.3 Ricevibilità della domanda di indennizzo

Non è ricevibile la domanda di indennizzo, se:

1. trasmessa con mezzi diversi dalla PEC o ad indirizzi PEC diversi da agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. mancante del documento "Domanda di indennizzo" (**Allegato A** e/o **B** al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande di indennizzo pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva della documentazione, la data di protocollazione e l'orario.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità all'indennizzo di cui di seguito.

AMMISSIONE ALL'INDENNIZZO

3 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere mantenuti per tutta la durata del procedimento, a pena di esclusione e dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 in fase di presentazione dell'istanza. La verifica della veridicità delle dichiarazioni rese è effettuata dall'Amministrazione all'atto dell'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il mancato possesso di tali requisiti al momento della verifica comporta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

3.1 Requisiti generali di ammissibilità e del soggetto richiedente

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
2. essere attivo nel settore della pesca e/o della acquacoltura;
3. avere sede legale ovvero operativa (per le imprese acquicole)-nel territorio regionale;
4. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
5. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
6. non essere destinatario di sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001;
7. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
8. non rientrare nei casi di cui all'art.138, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2024/2509:
 - a) il richiedente è in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o è in stato di amministrazione controllata, o ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, o ha cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
 - c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla

propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:

- i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
 - ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
 - iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
 - iv. per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1;
 - v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
 - vi. per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- d) è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- i. frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ii. corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI;
 - iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849;
 - v. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 14 di detta Direttiva;
 - vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE;
- e) il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che:
- i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
 - ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali;
 - iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995;
- g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

- h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
- i) il richiedente si è opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
- 9. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 10. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda;

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 la domanda di sostegno è inammissibile⁷ se presentata dal richiedente che:

- a) ha commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 2842/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio⁸ o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1005/2008;
- c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

Se una qualsiasi delle situazioni di cui sopra si verifica durante il periodo compreso tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni dopo l'esecuzione del pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è recuperato dall'operatore in conformità dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2021/1139 e dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, del Reg. (UE) n. 2021/1139, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata con decisione definitiva la commissione di una frode, come definita all'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

⁷ Per le imprese armatrici di più pescherecci per la valutazione dell'inammissibilità dell'istanza di indennizzo, si applica quanto previsto all'art.8 Regolamento Delegato (UE) 2022/2181

⁸ Reg. (CE) n. 2842/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

3.2 Requisiti soggettivi specifici per l'intervento

Per accedere all'indennizzo di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per l'intervento:

1. il richiedente deve essere l'armatore dell'imbarcazione da pesca per la quale si chiede l'indennizzo;
2. il richiedente deve avere sede legale in uno dei comuni della regione;
3. il richiedente deve avere sede legale e/o operativa (per le imprese acquicole) in uno dei comuni della regione Campania per le imprese acquicole;
4. nel caso di imbarcazioni da pesca il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
5. l'imbarcazione da pesca deve risultare in armamento per il periodo per il quale si chiede l'indennizzo;
6. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio e risultare attivo almeno fino alla data di liquidazione dell'indennizzo.

3.3 Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso all'intervento del FEAMPA sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggio $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	4	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	4	
T3	Data di presentazione della domanda (T3) di sostegno	C=0 se l'istanza è presentata gli ultimi 15 gg dalla scadenza C=1 se l'istanza è presentata prima degli ultimi 15 giorni dalla scadenza	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccole C=0,9 R1=Medie C=0,8	30	

SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4 > 1 C=1	0	
SR5	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) ¹ (R5)	R5=SI C=1 R5=NO C=0	0	
SR6	Volume della produzione ovvero numero di avannotti (R6)	SR6< 1 tonn (1000 av) C=0 SR6≥ 1 tonn(1000 av) C=1	2	
SR7	Numero di produttori all'interno dell'organizzazione (OP) (R7)	R7=0 N C=0 1≤R7<5 C=0,5 R7≥ 5 C=1	na ⁹	
SR8	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP della pesca (R8)	R8< 20% C=0 R8≥ 20% C=1 % della produzione del compartimento marittimo	na	
SR9	Volume di produzione commercializzabile delle specie riconosciute in caso di OP dell'acquacoltura(R9)	R9< 20% C=0 R9≥ 20% C=1 % della produzione della Regione	na	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	50	
Q2	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0	0	
Q3	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0	0	
Q4	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0	0	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				

⁹ na=Non applicabile

SO1	Entità del danno (O1)	O1 perdita < 25% fatturato C=0 O1 perdita ≥ 25% fatturato C=1	0	
SO2	Periodo di sospensione (O2)	O2 periodo 4 mesi C=0 O2 periodo max C=1	na	
SO3	Metodi di produzione che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite alla pesca ed all'acquicoltura (O3)	O3=NO C=0 O3=SI C=1	na	
SO4	Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del mercato (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1	na	
TOTALE			100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno l'indennizzo spettante.

Poiché l'indennizzo deve essere garantito a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sull'intervento non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo dell'indennizzo che potrà essere ridotto in proporzione all'ammontare finanziario richiesto di tutte le istanze ammissibili.

4 **Ammissibilità all'indennizzo. Procedimento istruttorio.**

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca:** i periodi di disarmo del peschereccio saranno decurtati dal calcolo delle giornate utili ai fini del calcolo del dovuto;
- **per le imprese di pesca e quelle acquicole:** essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza e mantenere il requisito almeno fino alla data della liquidazione dell'indennizzo.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo dell'indennizzo relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa

impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo dell'indennizzo è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

In caso di indennizzo stimato per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.

La documentazione va inoltrata dal richiedente a mezzo PEC tempestivamente e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di indennizzo.

In caso di indennizzo non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 2509/2024/UE in attuazione dell'art. 139, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 138, par. 1, del Reg. 2509/2024/UE. Per indennizzi di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse all'indennizzo, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni indennizzo concesso, è approvata con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione dell'indennizzo gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione

ATTRIBUZIONE DELL'INDENNIZZO

5 **Selezione e calcolo dell'indennizzo**

Le domande risultate ammissibili all'indennizzo, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo dell'indennizzo secondo la metodologia vigente. Il calcolo dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al capitolo 1.6.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse all'indennizzo, che **sarà unica per imprese acquicole e per le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca**, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato entro 10 giorni a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo dell'indennizzo.

6 **Concessione ed erogazione dell'indennizzo**

La modalità di erogazione dell'indennizzo per i 10 mesi di ammissibilità prevista dalla Decisione della Commissione (per complessivi 307 giorni) prevede:

- l'erogazione di un pagamento intermedio che copre gli indennizzi per un numero di mesi pari 6,16, tempo intercorso tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026;
- l'erogazione di un pagamento finale a copertura dei mesi residui al 31 dicembre 2026, pari a mesi 4,07, da liquidare nell'anno 2027.

Le modalità appena descritte potranno essere modificate in relazione ad eventuali altre Decisioni della Commissione, per mancanza di risorse finanziarie a coprire l'intero periodo di ammissibilità ovvero per altre problematiche che dovessero sorgere nel periodo di validità della procedura.

7 Obblighi del beneficiario e revoca dell'indennizzo

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di indennizzo

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di indennizzo.

Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente all'indennizzo di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento dell'indennizzo dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Medio Oriente a valere sull'intervento codice 222507 del PN FEAMPA 21-27.

7.3 Revoca e rinuncia all'indennizzo

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione dell'indennizzo.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria all'indennizzo non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

La rinuncia antecedente alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione dell'indennizzo è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PN FEAMPA 2021/2027, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA 2021-2027.

DISPOSIZIONI FINALI

8 **Pubblicazioni e altre disposizioni**

Tutte le pubblicazioni disposte con il presente bando sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27 all'indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune, sul BURC, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

La Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande presentate.

Con la domanda il richiedente dichiara di aver preso visione del bando, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di indennizzo il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare l'indennizzo.

Con la domanda di indennizzo il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al FEAMPA all'indirizzo:

<https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA-privacy.html>, oppure all'indirizzo diretto:
https://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/pdf/GDPR_Inform_2025-12_FONDI.pdf

Con la domanda di indennizzo, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti nei modi e per le finalità di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139.

DOCUMENTAZIONE

9 Documentazione a corredo dell'istanza

9.1 Documentazione a corredo della domanda di indennizzo

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando all'atto della domanda di indennizzo.

	Documenti per la domanda
1	Allegato A al bando (domanda di indennizzo per le imprese di pesca) e/o Allegato B (domanda di indennizzo per le imprese acquicole) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante o suo delegato.
2	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Documenti per le imprese di pesca
3	Copia della licenza di pesca ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede l'indennizzo ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e <u>licenza di navigazione</u> riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo
4	Dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, da parte dell'Armatore attestante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza riportante il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.
5	Copia del Ruolino di Equipaggio riportante le date di armamento e di disarmo dell'imbarcazione per la quale si richiede l'indennizzo nel periodo tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026
6	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato D
	Documenti per le imprese acquicole
7	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'Allegato D
8	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2025
9	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita

	Altri documenti
10	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente
11	Atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza all'invio della PEC e di elezione di domicilio digitale secondo il modello riportato nell'Allegato E
12	Allegato F: familiari conviventi
13	Lettera d'incarico al progettista e copia carta d'identità di quest'ultimo
14	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di indennizzo o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire

Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato *.doc*, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PN FEAMPA 21-27:

Allegato A: Domanda di indennizzo per le imprese di pesca

Allegato B: Domanda indennizzo per le imprese acquicole

Allegato C: Metodologia di costo standard compensazioni per i maggiori costi di produzione per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente

Allegato D (Impresa Pesca): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista)

Allegato D (Impresa Acquicola): Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista)

Allegato E: Delega utilizzo pec domiciliazione per ricezione ed invio di comunicazioni

Allegato F: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Familiari conviventi)

ALLEGATO A

DOMANDA DI INDENNIZZO PER LE IMPRESE DI PESCA – CODICE ATECO 03.1

PROTOCOLLO

Alla Regione Campania
UOS 207.01.03 – Pesca, Acquacoltura, Patrimonio
Faunistico e Attività Venatorie
Centro Direzionale di Napoli – Is. A6
80143 – Napoli
PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

DOMANDA DI INDENNIZZO FINANZIARIO PER EFFETTO DEL
CONFLITTO BELLICO IN MEDIORIENTE
Reg. (UE) 2021/1139

Intervento 222507
“Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione
e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura

ESTREMI BANDO: DDR n. _____ del ____/____/2026

☐ Nuova domanda ☐ Domanda di rettifica alla domanda prot. n. _____ del ____/____/2026

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto richiedente

Cognome o Ragione Sociale			Nome	
Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov. / Stato	
Codice fiscale		Cell.	Tel.	
Comune di residenza			Prov. / Stato	
Indirizzo e numero civico di residenza			CAP	

in qualità di titolare / legale rappresentante della

Denominazione / Ragione Sociale / Ditta		
Codice fiscale	Partita IVA	
Comune della sede legale	Prov. / Stato	
Indirizzo e numero civico della sede legale	CAP	
e-mail ordinaria	Cell.	Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Prov. CCIAA

Numero REA

COD. Iscrizione INPS

Comparto Marittimo di Iscrizione

Numero d'iscrizione nel Registro Imprese Pesca (RIP)

COD. ATECO

TIPIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Tipologia e forma giuridica dell'impresa

☐	Ditta individuale	☐	Soc. semplice	☐	Soc. in nome collettivo
☐	Soc. in accomandita semplice	☐	Soc. a responsabilità limitata	☐	Soc. a resp. lim. unico socio
☐	Soc. in accomandita per azioni	☐	Soc. cooperativa	☐	altro...

se "altro...", specificare:

Dimensioni dell'impresa

☐	Micro	☐	Piccola
☐	Media		

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti soggettivi di cui al par. 3 del bando – completare ove richiesto – tutti i punti sono obbligatori)

- di rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
- di aver preso attenta visione delle cause di esclusione di cui all'art. 138 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2024/2509, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause di esclusione:
 - a) versare in stato di fallimento, o essere oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versare in stato di amministrazione controllata, o aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, o aver cessato le sue attività, o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
 - c) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave¹;

¹ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto

- d) aver subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371² e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁴ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵ o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁶ o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁷
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁸;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI⁹; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹⁰;
- e) aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso

dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;

- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- vi) aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

² Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

³ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁴ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁵ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁶ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁷ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁸ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

⁹ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹⁰ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

- un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹¹ ;
- g) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g);
 - i) essersi opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
- di aver preso attenta visione delle cause di inammissibilità di cui all'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 1:
 - a) aver commesso infrazioni gravi a norma dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 2842/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio¹² o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
 - b) aver partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1005/2008;
 - c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139 (acquacoltura);nonché di essere a conoscenza dell'obbligo, di cui al par. 2 del medesimo articolo, di mantenere lo stato di estraneità alle suddette cause di inammissibilità, fino a 5 anni dopo l'erogazione del pagamento finale, e pertanto si impegna all'osservanza di tale obbligo;
 - di applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
 - di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda;

¹¹ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

¹² Reg. (CE) n. 2842/2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

- di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca, essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca, avere sede legale in uno dei comuni della regione Campania, ed essere iscritto alla Camera di Commercio, come da presente domanda e documentazione allegata;
- di presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo relativo ai costi aggiuntivi sostenuti a causa del conflitto bellico in Medio Oriente esclusivamente in Regione Campania.

DICHIARA, INOLTRE

di aver preso attenta visione e di accettare quanto disposto dal bando e dalle normative ivi richiamate, incluse le pertinenti sanzioni, relative alla fase successiva alla domanda e, pertanto,

SI IMPEGNA

(in materia di obblighi successivi alla domanda di cui al par. 7 del bando – tutti i punti sono obbligatori)

- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda di indennizzo, e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nella domanda di indennizzo, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- a comunicare eventuale richiesta ovvero ottenimento di premi/compensazioni/compensazioni finanziarie sia a valere sul FEAMPA ovvero su Aiuti di Stato, per lo stesso arco temporale (28 febbraio – 31 dicembre 2026) e per lo stesso motivo cioè per l'aumento dei costi di produzione dovuti all'effetto del conflitto bellico in Medio Oriente;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive, rilevanti per l'attribuzione dell'eventuale punteggio di merito, legate alla presente domanda;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti al par. 7 del bando per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del pagamento finale, ossia:
 - 1) a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
 - 2) conservare la documentazione afferente alla domanda, opportunamente organizzata, e garantire l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione procedente e dalle altre Autorità competenti;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di compensazione che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal bando;
- a non presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo oggetto della presente istanza in altre Regioni italiane;

DÀ ATTO

- di aver preso attenta visione e di accettare le condizioni descritte nel bando, e impegnarsene all'osservanza;
- di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione, delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali), quest'ultima non potrà erogare l'indennizzo; DICHIARA
- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel par. 8 del bando;
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n.101/2018 e del Regolamento UE n.679/2016, notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni richiesti in relazione alla partecipazione al presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in parola, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

DICHIARA INOLTRE

- ☐ che il periodo di armamento tra il **28 febbraio ed il 31 dicembre 2026** per ciascuna imbarcazione è il seguente

(aggiungere una tabella per ogni imbarcazione):

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMAMENTO	DATA DISARMO

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMAMENTO	DATA DISARMO

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMAMENTO	DATA DISARMO

- ☐ che il progettista della richiesta di indennizzo è:

Il _____, nato/a _____ prov. _____ il
_____, e residente a _____ prov. _____ via
_____, C.F. _____
tel. _____ cellulare _____ fax _____ C.F./P.IVA
_____;

PERTANTO, CHIEDE

- ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1139, e dal Programma Nazionale del FEAMPA 2021/2027, e in particolare di essere ammesso all'indennizzo finanziario per i maggiori costi di produzione sostenuti a seguito del conflitto bellico in Medio Oriente di cui all'intervento di codice 222507 del medesimo Programma;
- di essere ammesso a ricevere un contributo per le spese generali computato nella percentuale del 5% dell'indennizzo ammesso e liquidato
- che le risorse finanziarie spettanti all'impresa vengano accreditate sul conto corrente dell'impresa richiedente, al seguente IBAN:

[illegible]

N.	X	Documenti per la domanda (barrare con X la tipologia di documenti allegati)
1		Allegato A al bando (domanda di compensazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2		Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
		Documenti per le imprese di pesca
3		Copia della licenza di pesca rilasciata dall'ufficio marittimo, ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede la compensazione, ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione
4		Dichiarazione sostitutiva dell'Armatore riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio e la data di presentazione dell'istanza riportante il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede l'indennizzo.
5		Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello di seguito riportato nell'Allegato D
6		Atto di delega o conferimento del potere di rappresentanza all'invio della PEC e di elezione di domicilio digitale secondo il modello riportato nell'allegato E
7		Copia del Ruolino di Equipaggio riportante le date di armamento e di disarmo dell'imbarcazione per la quale si richiede l'indennizzo nel periodo tra il 28 febbraio ed il 31 agosto 2026
8		Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestatario dello stesso
		Altri documenti
9		Allegato F: Dichiarazione familiari conviventi
10		Lettera d'incarico al progettista unita alla copia della Carta d'identità di quest'ultimo
11		Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione, o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	h	
--	---	--

Pagina 7 di 8

risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di documento

Numero del documento

Rilasciato da

il

Data di scadenza

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

ALLEGATO B

DOMANDA INDENNIZZO PER LE IMPRESE ACQUICOLE – CODICE ATECO 03.2

PROTOCOLLO

Alla Regione Campania
UOS 207.01.03 – Pesca, Acquacoltura, Patrimonio
Faunistico e Attività Venatorie
Centro Direzionale di Napoli – Is. A6
80143 – Napoli
PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it

**DOMANDA DI INDENNIZZO FINANZIARIO PER EFFETTO DEL
CONFLITTO BELICO IN MEDIORIENTE**
Reg. (UE) 2021/1139

Intervento 222507
“Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione
e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura

ESTREMI BANDO: DDR n. _____ del ____/____/2026

☐ Nuova domanda ☐ Domanda di rettifica alla domanda prot. n. _____ del ____/____/2026

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto richiedente

Cognome o Ragione Sociale			Nome	
Sesso	Data di nascita	Comune di nascita	Prov. / Stato	
Codice fiscale		Cell.	Tel.	
Comune di residenza			Prov. / Stato	
Indirizzo e numero civico di residenza			CAP	

in qualità di titolare / legale rappresentante della

Denominazione / Ragione Sociale / Ditta		
Codice fiscale	Partita IVA	
Comune della sede legale	Prov. / Stato	
Indirizzo e numero civico della sede legale	CAP	
e-mail ordinaria	Cell.	Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Prov. CCIAA

Numero REA

COD. Iscrizione INPS

COD. ATECO

Indicare anche le eventuali sedi operative ove sono ubicati gli impianti

Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP
Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP
Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP

TIPIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Tipologia e forma giuridica dell'impresa

☐ Ditta individuale	☐ Soc. semplice	☐ Soc. in nome collettivo
☐ Soc. in accomandita semplice	☐ Soc. a responsabilità limitata	☐ Soc. a resp. lim. unico socio
☐ Soc. in accomandita per azioni	☐ Soc. cooperativa	☐ altro...

se "altro...", specificare:

Dimensioni dell'impresa

☐ Micro	☐ Piccola
☐ Media	

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti soggettivi di cui al par. 3 del bando – completare ove richiesto – tutti i punti sono obbligatori)

- di rientrare tra i soggetti ammissibili (cfr. Micro e PMI come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE);
- di aver preso attenta visione delle cause di esclusione di cui all'art. 138 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2024/2509, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause di esclusione:
 - a) versare in stato di fallimento, o essere oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versare in stato di amministrazione controllata, o aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, o aver cessato le sue attività, o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
 - b) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei

- contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
- c) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave¹;
- d) aver subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
- i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371² e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁴ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁵ o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁶ o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁷
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁸;
 - v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI⁹; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
 - vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹⁰;

¹In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- vi) aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;

² Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

³ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁴ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁵ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁶ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁷ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁸ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

⁹ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹⁰ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

- e) aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti o dall'EPPO in seguito a verifiche, audit o indagini;
 - f) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹¹ ;
 - g) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
 - h) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).
 - i) essersi opposto intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera integrata l'opposizione quando il richiedente compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, il rifiuto di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
- di aver preso attenta visione della ulteriore causa di inammissibilità di cui all'art. 11 par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1139 e di non trovarsi nella suddetta causa di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 3;
 - di applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
 - di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione 2014-2020, nell'ipotesi sussista ancora un debito nei confronti della Regione;
 - di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
 - di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
 - di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 - di presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo relativo ai costi aggiuntivi sostenuti a causa del conflitto bellico in Medio Oriente esclusivamente in Regione Campania.

DICHIARA, INOLTRE

di aver preso attenta visione e di accettare quanto disposto dal bando e dalle normative ivi richiamate, incluse le pertinenti sanzioni, relative alla fase successiva alla domanda e pertanto

¹¹ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita".

SI IMPEGNA

(in materia di obblighi successivi alla domanda di cui al par. 7 del bando – tutti i punti sono obbligatori)

- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda di indennizzo, e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nella domanda di indennizzo, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- a comunicare eventuale richiesta ovvero ottenimento di premi/compensazioni/compensazioni finanziarie sia a valere sul FEAMPA ovvero su Aiuti di Stato, per lo stesso arco temporale (28 febbraio – 31 dicembre 2026) e per lo stesso motivo cioè per l'aumento dei costi di produzione dovuti all'effetto del conflitto bellico in Medio Oriente;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive, rilevanti per l'attribuzione dell'eventuale punteggio di merito, legate alla presente domanda di indennizzo;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti al par. 7 del bando per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del pagamento finale, ossia:
 - 1) a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 11 par. 1 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
 - 2) conservare la documentazione afferente all'indennizzo, opportunamente organizzata, e garantire l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione procedente e dalle altre Autorità competenti;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di compensazione che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal bando;
- a non presentare istanza per l'ottenimento dell'indennizzo oggetto della presente istanza in altre Regioni italiane;

DÀ ATTO

- di aver preso attenta visione e di accettare le condizioni descritte nel bando, e impegnarsene all'osservanza;
- di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione, delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali), quest'ultima non potrà erogare l'indennizzo

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel par. 8 del bando;
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- nell'anno -2025 l'impresa è stata operativa ed in produzione

DICHIARA INOLTRE

che nell'anno 2025 l'impresa ha realizzato un numero di tonnellate pari a: _____ ripartite secondo le seguenti specie

ton n _____ (specie 1) di _____

ton n _____ (specie 2) di _____

9	Lettera d'incarico al progettista unita alla copia della Carta d'identità di quest'ultimo
10	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	il	
----------------------	----	----------------------

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di documento

Numero del documento

Rilasciato da

il

Data di scadenza

IN FEDE

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

SCHEDA ATTUATIVA OSC

PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente.

1 – TIPOLOGIA OSC

TASSI FORFETTARI ☐ COSTI UNITARI ☒ SOMME FORFETTARIE ☐

Note: La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile adottare sul PN FEAMPA 2021/2027 una metodologia di analisi già applicata nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI INTERESSATI

Tipologia di operazioni interessate dall'opzione di costo semplificata:

Operazione 31 - Compensazione di cui alla tabella 7 dell'allegato 2 del Reg. (UE) 2022/79.

Il sostegno, ai sensi dell'articolo 26 par. 2 lett. a) del Reg (UE) 1139/2021, può essere erogato agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno o per i costi aggiuntivi.

3 – TIPOLOGIA DI BENEFICIARI INTERESSATI

I beneficiari interessati sono:

- le imprese di pesca
- le imprese di acquacoltura

4 – CATEGORIE DI COSTO COPERTE DALLE OSC

Indennizzo per i costi aggiuntivi a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente ed ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, trattasi di compensazione finanziaria erogata al beneficiario, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Medio Oriente nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

5 – RISPETTO art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021 – Le diverse tipologie di OSC coprono diverse categorie di costo/sono utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione/coprono diverse fasi di un'operazione?

Non Applicabile

6 – TIPOLOGIA DI INDICATORI INDIVIDUATI

BASATI SUL PROCESSO ☒ BASATI SUL RISULTATO ☐ BASATI SUL COSTO ☐

Note:

Trattasi di indennizzo riconosciuto per impresa sulla base dell'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Le verifiche di gestione, effettuate ai sensi dell'articolo 74.2 del Reg. 1060/2021, mirano a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario e riguarderanno le realizzazioni/risultati ottenuti.

7 – METODOLOGIA DI SVILUPPO SCELTA

OFF THE SHELF ☐ COSTI ANALOGHI ☒ TAILOR MADE ☐ DRAFT BUDGET ☐

La metodologia scelta è stata approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzata nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20).

Considerato che i Programmi Operativi sono attuazione dei fondi Europei e pertanto parte integrante delle Politiche dell'Unione, tali tabelle di costi standard sono applicabili come costi analoghi ai sensi art. 53 par.3 lett. c) del Reg. 1060/2021.

8. –MOTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DEL OSC SCELTO

L'utilizzo delle OSC nell'ambito dell'operazione in questione rappresenta un presupposto fondamentale per garantire l'efficienza nei processi di amministrativi di gestione e controllo delle operazioni finanziate.

- Vantaggi per l'Autorità di Gestione:
 - riduzione dei costi di gestione e degli oneri amministrativi, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti delle spese sostenute dai beneficiari;
 - accelerazione della spesa da certificare alla Commissione Europea;
 - facilitazione per il conseguimento dei target.
- Vantaggi per i beneficiari:
 - facilitazione all'accesso ai fondi Europei da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale;
 - semplificazione delle modalità di rendicontazione delle spese con conseguente riduzione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata;
 - abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione;
 - riduzione dei costi amministrativi legati alla gestione del progetto finanziato;
 - riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione delle tranche di contributo.

9 – FONTE DI DATI UTILIZZATI PER CALCOLARE LE OSC

La metodologia è riportata nell'Allegato XIII *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”* al PO FEAMP 14-20.

In data 05/07/2023 il Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014-2020 ha approvato la proposta di modifica del Programma Operativo e dell'Allegato XIII *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”*.

La proposta di modifica con relativa nota metodologica è stata approvata dai Servizi della Commissione con Decisione di esecuzione della Commissione n.C(2023) 6089 final del 05/09/2023.

Note:

Vedasi allegato: Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278”*.

10 – METODOLOGIA DI CALCOLO UTILIZZATA

Trattandosi di costi analoghi, non è stata messa a punto una specifica metodologia di calcolo.

E' stata verificata la corrispondenza tra l'operazione 31 - *“Compensazione”*, che attiva tale metodologia di calcolo, e la Misura 5.68 par. 3 - *“Favorire la commercializzazione e la trasformazione”* di cui all'art. 68 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 come modificato dal Reg. (UE) 2022/1278.

Dal confronto è emersa la corrispondenza delle operazioni prese in esame in particolare per quanto riguarda: i beneficiari (imprese di pesca e di acquacoltura), la tipologia di costo (indennizzo mensile), gli interventi ricompresi nel costo (compensazione per costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio Oriente).

La metodologia compensativa, relativa ad indennizzi per mitigare gli effetti della crisi generata dal conflitto in Medio Oriente, nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2026 ed il 31 dicembre 2026 poiché riferita ad uno stesso periodo di eleggibilità della spesa (28/02 al 31/12/2026) dovendo restare invariante nel passaggio tra la programmazione 2014-2020 e la programmazione 2021-2027, è stata mutuata da quella applicata nel FEAMP 14-20 e come riportata nell'Allegato XIII al PO FEAMP 14-20.

Per il calcolo della compensazione alle imprese di pesca, la metodologia restituisce il valore dell'indennizzo mensile (in euro), da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (*costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza*).

Il valore dell'indennizzo mensile è dato dalla relazione tra il coefficiente **K** (variabile in funzione della tipologia di peschereccio e cioè di classe di lunghezza, attrezzo principale utilizzato, giorni di attività in mare, consumi e potenza di esercizio) e la potenza in chilowatt (**kW**) dell'apparato motore.

Il valore della compensazione da erogare all'impresa di pesca è pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata per ciascuna delle imbarcazioni armate dall'impresa.

l'indennizzo (I) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta P_m * (ChL * Pr_m * kW) * (NGmm * Nmh)$$

Per ciascun sistema di pesca, essendo i valori di ΔP_m (differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi), ChL (consumo medio orario in litri), Pr (potenza media di esercizio dell'apparato motore durante l'attività di pesca), $NGmm$ (valore medio mensile del numero di giorni di attività di pesca) e Nhm (valore del numero medio di ore per bordata giornaliera di pesca) stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari, è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente **K**

$$K = \Delta P_m * ChL * Pr_m * NGmm * Nmh$$

e quindi

$$I = K * kW$$

dove *kW* è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, licenza di navigazione).

La tabella che segue riporta il valore del coefficiente *K* derivato per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo e da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe LFT	N batt. TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL0612	95	5.936	9,55	5,21	0,8	0,33	3,16
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1218	558	44.757	9,45	6,68	0,8	0,33	4,01
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1824	1	94	10,53	7,83	0,8	0,33	5,24
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL0612	97	7.355	12,69	6,32	0,8	0,33	5,09
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1218	983	114.467	15,24	9,70	0,8	0,33	9,38
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1824	517	78.886	17,12	12,72	0,8	0,33	13,81
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL2440	166	24.684	19,94	12,39	0,8	0,33	15,69
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL0612	134	7.834	13,87	4,87	0,4	0,33	2,15
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1218	217	14.821	16,67	5,69	0,4	0,33	3,01
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1824	52	4.607	19,49	7,38	0,4	0,33	4,57
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL2440	2	91	21,64	3,79	0,4	0,33	2,60
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	1669	186.974	7,96	9,34	0,4	0,33	2,36
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	4384	500.133	9,28	9,51	0,4	0,33	2,80
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	150	9.602	10,82	5,33	0,4	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL0612	106	7.062	9,23	5,55	0,5	0,33	2,03
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1218	67	3.248	11,44	4,04	0,5	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1824	33	1.794	10,32	4,53	0,5	0,33	1,86
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL2440	33	2.139	13,69	5,40	0,5	0,33	2,93
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	12	225	20,88	1,56	0,5	0,33	1,29
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL0612	3	120	15,85	3,32	0,8	0,33	3,34
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1218	7	617	14,55	7,35	0,8	0,33	6,79
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1824	30	4.077	17,34	11,33	0,8	0,33	12,46
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL2440	22	3.595	17,26	13,62	0,8	0,33	14,92
2023-2024	TM	VOLANTE	VL0612	3	226	10,09	6,28	0,8	0,33	4,02
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1218	25	3.131	10,40	10,44	0,8	0,33	6,89
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1824	39	5.254	11,60	11,23	0,8	0,33	8,27
2023-2024	TM	VOLANTE	VL2440	34	3.887	12,95	9,53	0,8	0,33	7,83

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nei segmenti di lunghezza 0-18 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tali segmenti. Per ciascuna imbarcazione da pesca, la compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio Oriente", nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 non può superare la cifra di 80.000,00 euro.

Per il calcolo della compensazione alle imprese dell'acquacoltura la metodologia restituisce il valore dell'indennizzo mensile (in euro) per tonnellata di prodotto ovvero per 1000 avannotti nel caso delle avannotterie (*costo unitario per tonnellate di produzione, e per tipologia di impianto*).

Il valore dell'indennizzo mensile è funzione della tipologia di impianto (venericoltura, mitilicoltura/ostricoltura, vallicoltura, gabbie a mare, impianti a terra di specie marine ed acqua dolce), dei principali costi di produzione come carburante, energia, materiale plastico, mangimi, altri costi e della produzione in tonnellate (**ton**) o in numero di avannotti (nel caso delle avannotterie).

Per ciascuna tipologia di impianto sulla base del costo di produzione complessivo in €/ton e dell'incidenza percentuale delle principali voci di costo e dell'incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Medio Oriente, il valore dell'indennizzo mensile (VCMi) in €/ton di prodotto (ovvero in €/1000 avannotti nel caso delle avannotterie) da erogare ad una azienda, che ha prodotto nell'anno 2025 una produzione, espressa in tonnellate (T) si ottiene applicando la seguente routine di calcolo:

Do 100 I=1,...,7

$VCi = [(Ci * CPAWi/100)/PmCAWi] * \Delta PmCi$

$VEi = [(Ei * CPAWi/100)/PmEAWi] * \Delta PmEi$

$VPi = [(Pi * CPAWi/100)/PmPAWi] * \Delta PmPi$

$VMi = [(Mi * CPAWi/100)/PmMAWi] * \Delta PmMi$

$VACi = [(100 - Ci - Ei - Pi - Mi) * CPAWi/100] * \Delta VACi$

$Vi = VCi + VEi + VPi + VMi + VACi$

$VCMi = (Vi * T)/12$

100 continue

Dall'applicazione della procedura si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto (ovvero per 1000 avannotti) da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2025 e per ogni tipologia di impianto ed il relativo valore del coefficiente **K** derivato per tipologia di impianto.

Il valore della compensazione mensile è dato dalla relazione tra il coefficiente **K** (riportato nella tabella che segue) ed il numero di tonnellate di prodotto (ovvero di 1000 avannotti) commercializzato dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2025.

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000	Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro		
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico M	Mangimi M	Altri costi		
1	Avannotti	0,00	3,06	0,00	7,39	12,10	22,56	1,88
2	Venericoltura	55,43	7,23	61,72	0,00	257,17	381,55	31,80
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	3,14	1,84	99,65	0,00	103,81	208,45	17,37
4	Vallicoltura	45,26	3,54	10,08	93,33	371,00	523,22	43,60
5	Gabbie in mare	55,08	5,39	153,33	141,98	479,20	834,98	69,58
6	Impianti a terra acqua dolce	35,58	34,83	6,60	84,07	105,47	266,56	22,21
7	Impianti a terra specie marine	75,77	55,62	10,55	109,86	227,05	478,85	39,90

Il valore della compensazione complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la

procedura indicata.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione. Per ciascuna impresa acquicola, la compensazione massima, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio Oriente", erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 non può superare la cifra di 360.000,00 euro. Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, la compensazione massima possibile è di 600.000 euro ricevuta con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 e riferita alla guerra in Medio Oriente.

Note:

Vedasi per il dettaglio della metodologia di calcolo il Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060

11 – PISTA DI CONTROLLO (cosa sarà controllato durante le verifiche di gestione)

La pista di controllo prevede:

- Verifica della metodologia usata per determinare la tipologia di costo;
- Verifica della corretta applicazione del metodo e del calcolo effettuato;
- Copia della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione per cui viene richiesta la compensazione. Per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle così dette "remo veliche" su cui sono installati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione (per le imprese di pesca);
- Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 31 dicembre 2026 con il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione (per le imprese di pesca);
- Copia del bilancio (qualora presente) riferito all'esercizio finanziario 2025 (per le imprese di acquacoltura);
- Attestazione del valore delle tonnellate prodotte commercializzate o numero di avannotti commercializzati nell'anno 2025, corredata da opportuna documentazione giustificativa (es. Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2025 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita) (per le imprese di acquacoltura).

Fattore di rischio: Verifica della compensazione massima, erogata con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico, a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio Oriente";

Note:

Vedasi allegato: Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060

12 – METODO DI ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO

Le Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027 si riserva la possibilità di adattare ed aggiornare periodicamente, i costi unitari proposti, così da tenere in considerazione eventuali mutamenti di ordine economico. La metodologia che si utilizzerà per provvedere agli eventuali sopracitati adattamenti periodici sarà condivisa con i rappresentanti del Comitato di Sorveglianza.

Note:

Versione	Data compilazione	Note
2.0	21/07/2026	

ALLEGATI

ALLEGATO I - Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278".

ALLEGATO II - Estratto del Documento metodologico - Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) art. 53 Reg. (UE) 2021/1060.

ALLEGATO I

Allegato XIII al PO FEAMP 14-20 - “*Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett.h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett a) e c), 55, 56 par. lett. f), **68 par. 3** e 69 par. 3 del Reg.(UE) n. 508/2014 e successive modifiche apportate dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278*”. Disponibile alla pagina: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8752>

ALLEGATO II



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



**ADEGUAMENTO DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO OSC A VALERE SULL'OPERAZIONE 31
PN FEAMPA 21-27 PER L'INDENNIZZO DELLE IMPRESE DI PESCA E DI ACQUACOLTURA
PER I COSTI AGGIUNTIVI SOSTENUTI A CAUSA DELLA PERTURBAZIONE DEL MERCATO
DOVUTA AL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE**

LUGLIO 2026

6. COMPENSAZIONI

La metodologia di analisi proposta ricade nell'ambito dei costi unitari ed è definita ai sensi del paragrafo 3, lett. c), dell'articolo 53 del CPR, in base al quale è possibile anche adottare una metodologia di analisi per tipologie analoghe di operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021/2027. Tale metodologia è stata già approvata dai Servizi della Commissione ed utilizzato nell'ambito del PO FEAMP 14-20 approvato (ultima versione) con Decisione della Commissione C(2023) 6089 final del 5 settembre 2023 (Allegato XIII al PO FEAMP 14-20).

L'operazione, che prevede tale tipologia di spesa, cui è possibile applicare la metodologia riportata è quella in tabella sotto indicata.

Tabella 6.1: Operazioni che possono attivare la metodologia di calcolo

OPERAZIONI Rif Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	
CODICE	DESCRIZIONE
31	Compensazione

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo per l'indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta al conflitto in Medio-Oriente. La metodologia si basa sull'individuazione di un costo unitario mediante il calcolo di un coefficiente, variabile in relazione alla tipologia di peschereccio (classe di lunghezza e attrezzo principale utilizzato) ovvero per tipologia di impianto di acquacoltura valutato su base nazionale. Il prodotto del valore del coefficiente, reso in forma tabellare, per il numero di kW del peschereccio ovvero per tonnellate di prodotto dell'impianto di acquacoltura, fornisce il valore in euro della compensazione mensile da erogare agli operatori.

Il valore del coefficiente (comprensivo di tutte le variazioni delle voci che caratterizzano il costo di produzione), che determina il costo unitario, è calcolato mediante la valutazione della variazione del costo prima e dopo il 28 febbraio 2026 per tutte le voci di costo ove sono presenti le quotazioni e dati (carburante, energia elettrica, mangimi e materiale plastico). Per le altre "voci di costo" della produzione, di cui al paragrafo 6.5.5, ove non è possibile individuare l'incidenza di una determinata voce sull'intero costo di produzione ovvero dove mancano dei dati specifici sugli aumenti dovuti direttamente o indirettamente alla crisi economica a seguito del conflitto in Medio Oriente, in modo prudenziale è stato valutato un aumento del 20% di detti costi, come dettagliato nel suindicato paragrafo di riferimento

Il valore del coefficiente per le imprese di pesca è calcolato in funzione della tipologia dell'attrezzo principale (trainato, mobile o fisso) secondo quanto riportato nel Reg. (UE) 1799/2006 e la lunghezza del peschereccio. Mentre relativamente agli impianti di acquacoltura il valore del coefficiente è funzione della tipologia di impianti; a tal fine sono stati individuate 7 tipologie di impianti, di cui al paragrafo 6.5.6, rappresentative dell'intero settore acquicolo italiano.

6.1 Cumulabilità delle compensazioni

Per evitare il possibile fenomeno della sovra compensazione, in quanto uno stesso beneficiario potrebbe ricevere sullo stesso tipo di compensazione risorse finanziarie provenienti da più fonti di finanziamento (es: FEAMPA, Aiuti di Stato), si assume che:

- ogni compensazione erogata per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio-Oriente", a valere su una fonte di finanziamento, deve essere riferita ad un periodo temporale ben determinato (mese/i), a partire dal 28 febbraio 2026 e fino al 31 dicembre 2026;
- la somma complessiva delle compensazioni finanziarie erogate, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra

in Medio-Oriente, ad uno stesso beneficiario, nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2023 ed il 31 dicembre 2026, con differenti strumenti di aiuto pubblico, non può superare il 100% dei costi ammessi dagli specifici strumenti di aiuto pubblico concorrenti.

6.2 Massimale per il settore della pesca professionale

La metodologia predisposta per il calcolo della compensazione da erogare alle imprese di pesca prevede di valutare il solo costo relativo all'aumento del prezzo di carburante, essendo questo preponderante rispetto agli altri costi di produzione per un'impresa di pesca. Atteso che i costi di produzione per un'impresa di pesca sono direttamente collegati al numero di imbarcazione da pesca gestite e alla relativa potenza degli apparati di propulsione, il calcolo della compensazione è fatto per ciascuna imbarcazione. Calcolando la media del valore di k e quella della potenza media all'interno del segmento dello strascico (imbarcazioni a più alto consumo energetico, si ottiene che la compensazione massima, erogata, per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio-Oriente", per ciascuna imbarcazione da pesca, nel periodo 28 febbraio 2026 ed il 31 dicembre 2026 non può superare la cifra di 80.000,00 euro.

6.3 Massimale per il settore dell'acquacoltura

Per il calcolo del valore massimo della compensazione da erogare alle imprese acquicole, per mitigare gli effetti della crisi generata dalla guerra in Medio-Oriente, si è ritenuto applicare la metodologia all'incremento della produzione media annuale per la tipologia di impianto "Gabbie in mare" di cui al comma 5 del paragrafo 6.5.6. Sulla base di questa analisi la compensazione massima per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Medio-Oriente", erogata per ciascuna impresa acquicola, nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 non può superare la cifra di 360.000,00 euro. Per le aziende che dimostrano di aver consumato energia elettrica, in termini di kW/h superiore a 1.000.000, nell'anno 2025, la compensazione massima possibile è di 600.000 euro ricevuta con qualsiasi fonte di finanziamento pubblico nel periodo 28 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026 e riferita alla guerra in Medio-Oriente.

6.4 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di pesca

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese di pesca colpite dalle conseguenze del conflitto in Medio-Oriente, quale ad esempio l'aumento dei costi energetici, è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione ed in particolare quello del prezzo del carburante, che in Italia ha raggiunto elevati costi a seguito della guerra. La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare un'indennizzo, in euro, per ogni peschereccio sulla base del numero di chilowatt e del sistema di pesca utilizzato (**Costo unitario per kW di potenza, per sistema pesca utilizzato e per segmento di lunghezza**), così come riportati sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria.

6.4.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 28 febbraio 2026

L'individuazione dell'effettivo aumento del prezzo del gasolio pagato dalle imprese di pesca poggia sui dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle **Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza**¹

indicato con

i , l' i -esima settimana del periodo di riferimento

P_i , il prezzo del gasolio nell' i -esima settimana

N il numero complessivo delle settimane considerate

¹ (<https://dgsaie.mise.gov.it/>).

si ha che

$$PmAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio (***PmPW***) del carburante calcolato in un periodo di riferimento successivo al 28 febbraio 2026 e più precisamente dopo il 02 marzo 2026 all'ultimo dato disponibile, 08 giugno 2026, prima dell'avvio della condivisione delle procedure di attivazione del bando con gli OO.II. è dato da:

indicato con

j la j -esima settimana del periodo di riferimento

P_j il prezzo del gasolio nell' j -esima settimana

M il numero complessivo delle settimane considerate

si ha che:

$$PmPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPm la differenza del prezzo medio per litro di gasolio nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta Pm = PmPW - PmAW$$

6.4.2 Calcolo dell'incremento del costo del carburante medio per kW di potenza e sistema di pesca

Il consumo di gasolio in chilogrammi per chilowatt di potenza nei motori diesel varia in relazione alla tipologia (veloci, semi veloci e lenti) e alle caratteristiche (2 o 4 tempi) del motore². Sulla base di queste considerazioni è possibile stimare l'intervallo di consumo orario in grammi per chilowatt di potenza (Chg) dato da:

$$160 \leq Chg \leq 250 \text{ g/kW/h}$$

con un valore medio pari a

$$Chg = 205 \text{ g/kW/h}$$

assumendo un peso specifico del gasolio

$$820 \leq Ps \leq 900 \text{ kg/m}^3$$

ad una temperatura di esercizio di 20°C, si ha che mediamente un litro di gasolio pesa 860 gr e pertanto il consumo medio orario, in litri per un motore diesel (**ChL**) è pari a:

$$ChL = 0,239 \text{ L/kW/h}$$

² L. Ferraro "Macchine Marine" 2° volume – Editore ULRICO HOEPLI MILANO.

6.4.3 Numero di giorni di attività annua e numero di ore di utilizzo del motore per sistema di pesca e per segmento di flotta per ciascuna bordata

Nell'ambito delle attività di Raccolta dati è possibile risalire al numero di giorni di attività di pesca annua media ed alla durata media di una bordata per sistema di pesca e per classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Indicato con **N** il numero totale delle imbarcazioni per un determinato sistema di pesca e per classi di lunghezza e **NG** il numero di giorni annui totali di attività di pesca di tali imbarcazioni, si ha che:

$$NGm = \frac{NG}{N}$$

dove **NGm** è il valore medio annuo del numero di giorni di attività di pesca per sistema di pesca e classe di lunghezza dell'imbarcazione.

Il valore medio mensile **NGmm** del numero di giorni di attività di pesca è dato da:

$$NGmm = \frac{NGm}{12}$$

Il valore del numero medio di ore **Nmh** di una bordata giornaliera di pesca per sistema di pesca e segmento di lunghezza della flotta è derivato dai dati forniti nell'ambito della Raccolta dati.

6.4.4 Stima della potenza di esercizio durante l'attività di pesca

Le analisi che seguono sono basate sul reale svolgimento dell'attività di pesca e da valutazioni empiriche basate su interviste fatte agli operatori del settore, anche sulla base delle evidenze dei consumi di carburante delle imbarcazioni durante una battuta di pesca confrontate con la potenza massima del motore riportata sui documenti di bordo ed in consumo medio di carburante, calcolato dall'Ente di Classifica e riportato sul libretto di carburante del peschereccio.

Per la valutazione della percentuale media di utilizzo della potenza dell'apparato motore si utilizza la classificazione degli attrezzi di cui al Reg. (UE) 1799/2006. I sistemi di pesca sono inseriti in classi di attrezzi:

- T = attrezzi trainati
- M = attrezzi mobili
- S = attrezzi fissi

La valutazione della potenza del motore utilizzata durante l'attività di pesca è di tipo descrittivo e si basa su evidenze a seguito di interlocuzione con gli operatori del settore. Una stima di tipo numerico non può essere condotta in quanto la potenza motrice media utilizzata dipende, per uno stesso sistema di pesca e per una stessa classe di lunghezza, da un gran numero di fattori quali ad esempio la distanza dal porto di partenza all'area di pesca, dal numero di bordate effettuate (per i sistemi trainati), dalla profondità di pesca, dalla quantità di attrezzatura utilizzata durante un'attività di pesca, dal peso delle attrezzature a bordo, dalla forma del peschereccio, dal materiale di costruzione dell'imbarcazione, dall'età del peschereccio e del motore, etc.

Attrezzi trainati

Generalmente l'attività di pesca si sviluppa in tre fasi: nella prima, in cui il peschereccio deve raggiungere ovvero rientrare dall'area di pesca, la velocità è sostenuta ed utilizza la quasi totalità della potenza motrice all'incirca l'80-90% della potenza totale; la seconda fase è quella della cala ovvero recupero della rete in cui l'imbarcazione procede lentamente ed utilizzerà una potenza motrice intorno al 30% di quella massima (tale fase ha una durata temporale ridotta); la terza fase, quella di durata variabile da 30 minuti a 4 o 5 ore, è quella del traino della rete in cui, sebbene l'imbarcazione procede ad una velocità ridotta, la potenza richiesta per il traino dell'attrezzo è notevole e stimata intorno al 60% della

potenza totale, per la pesca al gambero rosso si raggiunge anche una potenza stimabile nel 70% di quella massima. Sulla base di tali evidenze è congruo supporre che per tale classe la potenza media richiesta durante una bordata di pesca è circa il 80% della potenza massima installata a bordo.

Attrezzi mobili

Per gli attrezzi mobili, in genere le fasi consistono nel tragitto verso le aree di pesca ad una velocità sostenuta utilizzando la potenza motrice all'80% del suo massimo, segue la fase di ricerca del pesce ad una velocità di 6-7 nodi utilizzando una potenza motrice intorno al 40% ed infine l'attività di cattura del pesce ove è richiesta una elevata potenza intorno al 90% ma di breve durata. Complessivamente una stima dell'utilizzo medio della potenza motrice è del 50% della potenza massima.

Attrezzi fissi

Relativamente agli attrezzi fissi la velocità del peschereccio è sostenuta per raggiungere le aree di pesca e per rientrare in porto utilizzando una potenza motrice del 70% di quella massima, mentre nelle fasi di cala e ritiro degli attrezzi in genere si utilizza una potenza motrice pari al 30%. Complessivamente si può ritenere che la potenza motrice media utilizzata è pari al 40% di quella massima.

Indicato con **Prm** la potenza reale media utilizzata si ha che:

Prm = 0,80 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe T

Prm = 0,50 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe M

Prm = 0,40 se il sistema di pesca principale riportato in licenza appartiene alla classe S

6.4.5 Calcolo dell'indennizzo per mese di attività

Sulla base di quanto ipotizzato nei paragrafi precedenti l'indennizzo (I) mensile in euro, da erogare alle imprese di pesca, per ciascuna imbarcazione da pesca è dato da:

$$I = \Delta Pm * (ChL * Prm * kW) * (NGmm * Nm h)$$

Considerato che i valori di **ΔPm**, **ChL**, **Pr**, **NGmm** e **Nhm** sono stimati sulla base di dati già noti prima di attivare la procedura selettiva dei beneficiari è possibile raggruppare tali parametri in un unico coefficiente **K**

$$K = \Delta Pm * ChL * Prm * NGmm * Nm h$$

e quindi

$$I = K * kW$$

ove kW è la potenza in chilowatt dell'apparato motore presente sui documenti di bordo dell'imbarcazione (licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, Licenza di navigazione).

Il valore della compensazione complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con **DR** la dotazione residua mensile, il valore della compensazione I per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e, pertanto:
- indicato con **Kr** il coefficiente di riduzione proporzionale ed IR il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le

richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * K * kW$$

Relativamente alla pesca nelle acque interne si erogherà un indennizzo uguale a tutte le imprese calcolato, per ciascuna imbarcazione, come peschereccio rientrante tra i sistemi fissi (S), nei segmenti di lunghezza 0-18 metri con potenza motore pari alla media della potenza motrice delle imbarcazioni appartenenti a tali segmenti. Analogamente qualora dalle analisi desunte dai dati disponibili (raccolta dati) non fossero presenti i valori di alcuni parametri utili ai fini del calcolo del coefficiente K , il valore di quest'ultimo, sarà scelto, sulla base della classificazione in sistema trainato, mobile e fisso, dell'attrezzo principale utilizzato e del segmento di lunghezza più prossimo, rispetto alla lunghezza indicata sui documenti di bordo.

6.4.6 Calcolo del valore del coefficiente K per il settore della pesca

Nella procedura di seguito utilizzata, al fine di calcolare il valore dell'indennizzo, si considerano i seguenti periodi di riferimento:

- Il prezzo medio del gasolio ($PmAW$) calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 27 febbraio 2023 al 23 febbraio 2026, precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (28 febbraio 2026) è pari a 0,779 euro/litri di gasolio.
- Il prezzo medio calcolato ($PmPW$) nel periodo di riferimento settimanale dal 02 marzo 2026 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo medio settimanale al 08 giugno 2026 è pari a 1,111 euro/litri.

$$\Delta Pm = 1,111 - 0,779$$

$$\Delta Pm = 0,332$$

Per il calcolo del numero di giorni di attività di pesca e del numero ora per bordata di pesca in relazione al sistema di pesca e per segmento di lunghezza sono stati considerati i dati strutturali ed operativi della flotta relativi al biennio 2023-2024.

Di seguito si riporta il valore del coefficiente k da utilizzare per il calcolo della compensazione per ciascuna imbarcazione da pesca.

Tabella 6.2 calcolo del valore K per sistema di pesca, classe di lunghezza e classificazione attrezzo

ANNO	technique	sistema di pesca	Classe LFT	N batt. TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL0612	95	5.936	9,55	5,21	0,8	0,33	3,16
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1218	558	44.757	9,45	6,68	0,8	0,33	4,01
2023-2024	DRB	DRAGA IDRAULICA	VL1824	1	94	10,53	7,83	0,8	0,33	5,24
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL0612	97	7.355	12,69	6,32	0,8	0,33	5,09
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1218	983	114.467	15,24	9,70	0,8	0,33	9,38
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL1824	517	78.886	17,12	12,72	0,8	0,33	13,81
2023-2024	DTS	STRASCICO	VL2440	166	24.684	19,94	12,39	0,8	0,33	15,69
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL0612	134	7.834	13,87	4,87	0,4	0,33	2,15
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1218	217	14.821	16,67	5,69	0,4	0,33	3,01
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL1824	52	4.607	19,49	7,38	0,4	0,33	4,57
2023-2024	HOK	PALANGARO	VL2440	2	91	21,64	3,79	0,4	0,33	2,60
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0006	1669	186.974	7,96	9,34	0,4	0,33	2,36
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL0612	4384	500.133	9,28	9,51	0,4	0,33	2,80
2023-2024	PGP	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL1218	150	9.602	10,82	5,33	0,4	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL0612	106	7.062	9,23	5,55	0,5	0,33	2,03
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1218	67	3.248	11,44	4,04	0,5	0,33	1,83
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL1824	33	1.794	10,32	4,53	0,5	0,33	1,86
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL2440	33	2.139	13,69	5,40	0,5	0,33	2,93
2023-2024	PS	CIRCUZIONE	VL40XX	12	225	20,88	1,56	0,5	0,33	1,29
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL0612	3	120	15,85	3,32	0,8	0,33	3,34
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1218	7	617	14,55	7,35	0,8	0,33	6,79
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL1824	30	4.077	17,34	11,33	0,8	0,33	12,46
2023-2024	TBB	RAPIDO	VL2440	22	3.595	17,26	13,62	0,8	0,33	14,92
2023-2024	TM	VOLANTE	VL0612	3	226	10,09	6,28	0,8	0,33	4,02
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1218	25	3.131	10,40	10,44	0,8	0,33	6,89
2023-2024	TM	VOLANTE	VL1824	39	5.254	11,60	11,23	0,8	0,33	8,27
2023-2024	TM	VOLANTE	VL2440	34	3.887	12,95	9,53	0,8	0,33	7,83

Per ottenere il valore della compensazione mensile da erogare, per ciascun peschereccio, occorre moltiplicare il relativo valore riportato nella tabella indicato con K per il numero di kW del peschereccio.

La denominazione degli attrezzi presente nella colonna “Attrezzi da pesca” fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all’Allegato III del REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013.

Di seguito si riporta la tabella 6.3 di corrispondenza tra “Tecnica di pesca” ed “Attrezzi da pesca” così come riportati nelle licenze di pesca, ovvero nelle attestazioni provvisorie. Tale corrispondenza è stata predisposta conformemente ai criteri abitualmente utilizzati durante le elaborazioni nell’ambito del “programma raccolta dati” avendo quest’ultima, rappresentato la base dati per la definizione dei parametri primari da cui è stato derivato il valore di “k”. A tal proposito si è stabilito che:

- le “Reti da traino pelagiche a divergenti e reti da traino gemelle a divergenti” vengono inserite rispettivamente in PS e TM invece che in DTS perché si tiene conto non tanto del criterio strutturale dell’attrezzo quanto della modalità di pesca e della risorsa target.
- Il rastrello da natante secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1799/06 è catalogabile tra le draghe meccanizzate con codice HMD.

Tabella 6.3 concordanza tra tecniche di pesca ed attrezzi da pesca

Tecnica di pesca	Sistema di pesca	Classe di LFT	Attrezzi da pesca	
DTS	STRASCICO	VL0612	RETI DA TRAINO	Reti a strascico (OTB) Reti a strascico in coppia (PTB)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
HOK	PALANGARI	VL1218	PALANGARI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD)
		VL1824		
PGP	PICCOLA PESCA	VL0006	POLIVALENTI PASSIVI	Palangari fissi (LLS) Palangari derivanti (LLD) Lenze a mano (LHP) Lenze al traino (LTL) Nasse e trappole (FPO) Reti da posta (ancorate) (GNS) Reti da posta derivanti (GND) Reti da posta circuitanti (GNC) Tremagli (GTR) Reti combinate (imbrocco – tremagli) (GTN)
		VL0612		
		VL0006		
		VL0612		
		VL1218		
PS	CIRCUZIONE	VL0612	RETI DA CIRCUZIONE	Ciancioli (PS) Lampare (LA) Reti da raccolta manovrate da natanti (LNB) Reti da raccolta fisse manovrate da terra (LNS) Reti pelagiche a divergenti (OTM)
		VL1218		
		VL1824		
		VL2440		
		VL40XX		
TBB	RAPIDI	VL1218	RETI DA TRAINO	Rapido (e sfogliara) (TBB)
		VL1824		
		VL2440		
TM	VOLANTE	VL1218	RETI DA TRAINO	Reti da traino pelagiche a coppia (volante) (PTM) Reti gemelle a divergenti (OTT)
		VL1824		
		VL2440		
DRB	DRAGHE	VL0612	DRAGHE	Draghe tirate da natanti (DRB) Draghe automatiche (inclusa la draga aspirante) e Rastrello da natante (qualunque classe di LFT) (HMD)
		VL1218		

Qualora le caratteristiche dell'imbarcazione, in termini di attrezzo principale riportato in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria e la lunghezza non dovessero rientrare in nessuna classe riportate nelle tabelle 6.2 e 6.3, si procederà a valutarla nella classe adiacente più coerente con il sistema di pesca utilizzato.

Relativamente alle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si procederà ad utilizzare il coefficiente:

- k pari a 2,36 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 per un Kw medio pari a 5,77
- k pari a 2,80 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0612 per un Kw medio pari a 32,20
- k pari a 1,83 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 per un Kw medio pari a 168,18

in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione.

6.5 Metodologia di calcolo per la compensazione alle imprese di acquacoltura

La metodologia utilizzata per indennizzare le imprese dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze dell'aggressione della guerra in Medio-Oriente è quella relativa al costo unitario basata sull'aumento dei costi di produzione (gasolio, energia, materie prime etc.) a seguito dell'inizio del conflitto per tipologia di impianto.

La procedura di seguito riportata illustra la metodologia di calcolo utilizzata e finalizzata ad individuare la compensazione, in euro, per ogni impresa di acquacoltura sulla base della produzione lorda vendibile (PLV) realizzata nell'anno 2025 e sulla tipologia di impianto (**Costo unitario per tonnellate di produzione, e per tipologia di impianto**), così come riportati dai dati dell'azienda al 2025.

Il metodo utilizzato per la quantificazione della compensazione si basa sulla determinazione delle variazioni avute, a seguito delle conseguenze della guerra in Medio-Oriente, delle principali voci che compongono il costo di produzione per ciascuna delle tipologie di impianti di acquacoltura analizzati.

L'analisi dei dati provenienti dal sistema raccolta dati Italia evidenzia che per il settore dell'acquacoltura il bilancio dei costi di produzione di un impianto si compone delle principali macro-voci di seguito riportate:

- *Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*
- *Costi per servizi e personale*
- *Altri costi di esercizio*

Dalle suindicate voci di costo sono state selezionate le categorie di costo, maggiormente sensibili alle ripercussioni della crisi economica conseguente l'attività bellica in Medio Oriente, ed in particolare:

1. Carburanti
2. Energia elettrica
3. Mangimi
4. Materiali plastici

Per ognuna delle quattro componenti di costo è stato calcolato l'incremento in euro del prezzo prima e dopo il 28 febbraio 2026.

6.5.1 Calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 28 febbraio 2026

Il calcolo dell'incremento del costo del carburante dopo il 28 febbraio 2026 è uguale a quanto già riportato nel paragrafo 6.4.1.

6.5.2 Calcolo dell'incremento del costo dell'energia elettrica dopo il 28 febbraio 2026

Per determinare l'aumento dei costi dell'energia elettrica legato al conflitto in Medio Oriente sono state utilizzate le statiche prodotte e rese disponibili dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), società per azioni costituita nel 2000 nell'ambito del processo di liberalizzazione del settore energetico e interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)³, le cui azioni sono a loro volta detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Il

³ <https://www.mercatoelettrico.org/It/>

GME organizza e gestisce nel settore elettrico, i) il Mercato a Pronti dell'Energia (MPE), a sua volta articolato nel Mercato del Giorno Prima (MGP), nel Mercato Infragiornaliero (MI) e nel Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), ii) il Mercato a Termine dell'Energia (MTE) e iii) la Piattaforma Conti Energia a Termine (PCE) per la registrazione di contratti a termine di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema di mercato. Sempre nell'ambito del MPE, il GME gestisce altresì l'operatività del Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), avente ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento e la cui gestione economica è di competenza di Terna S.p.A.

Il prezzo medio in €/MWh (**PmEAW**) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento precedente al 28 febbraio 2026 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) è così definito:

indicato con

i l' i -esimo mese del periodo di riferimento

P_i il prezzo dell'energia nell' i -esimo mese

N il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in €/MWh (**PmEPW**) dell'energia calcolato in un periodo di riferimento successivo al 28 febbraio 2026 nel Mercato del Giorno Prima (**MGP**) e più precisamente dopo il 1° marzo 2026, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, all'ultimo dato disponibile prima dell'attivazione della procedura è dato da:

indicato con

j il j -esimo mese del periodo di riferimento

P_j il prezzo dell'energia nell' j -esimo mese

M il numero complessivo di mesi considerati

si ha che:

$$PmEPW = \frac{\sum_j P_j}{M}$$

Indicata con ΔPmE la differenza del prezzo medio dell'energia in €/MWh nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmE = PmEPW - PmEAW$$

6.5.3 Calcolo dell'incremento del costo dei materiali plastici dopo il 28 febbraio 2026

Per la determinazione dell'aumento dei costi dei materiali plastici sono state utilizzate le statistiche prodotte e registrate da Trading Economy un business network globale creato dalla Ieconomics Inc.⁹ che fornisce serie storiche, dati statistici sull'economia di vari Paesi con relativi trends di indicatori economici per l'economia nonché indicatori di mercato operativo dal 2007, rappresentando il trend dei prezzi attuali e reali disponibili nel mercato in un determinato mese.

Per il calcolo della variazione del costo in euro/ton del materiale plastico, saranno considerati i prezzi relativi a due tipologie di materie plastiche ed in particolare quelli afferenti alla categoria di polimeri in polietilene e in polipropilene.

⁹ <https://it.tradingeconomics.com/commodity>

Il prezzo medio in €/ton (***PmPAW***) del materiale plastico in un periodo di riferimento precedente al 28 febbraio 2026 è così definito:

indicato con

i l'i-esimo mese del periodo di riferimento

$P_i \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell'i-esimo mese

$P_i \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell'i-esimo mese

$P_i \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell'i-esimo mese

$P_i \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell'i-esimo mese

P_i il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_i = (P_i \text{ min1} + P_i \text{ max1} + P_i \text{ min2} + P_i \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPAW = \frac{\sum_i P_i}{N}$$

Il prezzo medio in € (***PmPPW***) del materiale plastico in un periodo di riferimento successivo al 28 febbraio 2026 ed in particolare a partire dal 1° marzo 2026, in considerazione dell'inerzia nella variazione dei prezzi, è così definito:

indicato con

j il j-esimo mese del periodo di riferimento

$P_j \text{ min1}$ il prezzo minimo dei polimeri in polietilene nell'i-esimo mese

$P_j \text{ max1}$ il prezzo massimo dei polimeri in polietilene nell'i-esimo mese

$P_j \text{ min2}$ il prezzo minimo dei polimeri in polipropilene nell'i-esimo mese

$P_j \text{ max2}$ il prezzo massimo dei polimeri in polipropilene nell'i-esimo mese

P_j il prezzo medio mensile dei polimeri dato da:

$$P_j = (P_j \text{ min1} + P_j \text{ max1} + P_j \text{ min2} + P_j \text{ max2})/4$$

N il numero complessivo di mesi considerati

$$PmPPW = \frac{\sum_j P_j}{N}$$

Indicata con ΔPmP la differenza del prezzo medio del materiale plastico in in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmP = PmPPW - PmPAW$$

6.5.4 Calcolo dell'incremento del costo dei mangimi dopo il 28 febbraio 2026

Per la quantificazione dei costi dei mangimi è stata fatta una valutazione prendendo come base di analisi preventivi di

aziende fornitrici e confrontando poi i dati con esperti del settore. In particolare, è stata effettuata una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'ingrasso di n.4 principali distributori italiani (estruso a caldo, include farine e oli vegetali e da sottoprodotti della macellazione. Il contenuto di proteine è mediamente basso (42-46%) e quello di grassi mediamente alto (24-28%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati al preingrasso di n.3 principali distributori italiani (estruso a caldo o a freddo. L'estrusione a freddo aiuta a mantenere integre le proprietà di alcuni grassi e vitamine termosensibili. Il contenuto di proteine è più alto (47-50%) e il contenuto di grassi più basso (18-22%).

Una media tra la forbice di prezzo dei mangimi destinati all'avannotteria di n.2 principali distributori italiani (estruso generalmente a freddo con ingredienti finemente tritati. Alto valore di proteine (52-62%) e basso di lipidi (14-18%). Alcuni mangimi dalla granulometria particolarmente fina vengono sfarinati in piccoli granuli dopo l'estrusione).

pertanto indicando con

PmMAW il prezzo medio dei mangimi prima del 28 febbraio 2026

e

PmMPW il prezzo medio dei mangimi dopo il 28 febbraio 2026

Indicata con ΔPmM la differenza del prezzo medio del mangime in €/ton nei periodi oggetto di analisi si ha che:

$$\Delta PmM = PmMPW - PmMAW$$

6.5.5 Calcolo dell'incremento degli altri costi di produzione dopo il 28 febbraio 2026

La voce altri costi di produzione contiene tutte quelle voci di costo la cui incidenza percentuale è ottenuta quale differenza dell'incidenza, sul totale del costo di produzione, delle voci di costo relative al carburante, energia, materie plastiche e mangimi. Afferiscono a tale voci di costo quelle legate al trasporto del prodotto (ad esempio nel caso della mitilicoltura ove sono elevati i volumi di prodotto lavorato e semilavorato da trasportare notevole è l'incidenza dell'aumento dei costi di trasporto) olio per motori (soprattutto per gli impianti che utilizzano imbarcazioni ove ogni 400 ore di moto -circa 40 giorni-occorre sostituire l'olio nei motori), manutenzione e riparazione (al fine di evitare possibili perdite del prodotto occorrono continua manutenzione agli impianti, questo costo è maggiorato per chi utilizza mezzi di trasporto propri ed imbarcazioni), consumo idrico (soprattutto per gli impianti a terra), ossigeno liquido (per le avannotterrie e per gli impianti a terra personale), personale (in particolare per quello subacqueo per riparazione reti gabbie, manutenzione e riparazioni tiranti, per installazione filari di mitili ed ancoraggi, ma anche personale specializzato negli impianti a terra) acciaio e ferro (soprattutto legato all'usura degli ancoraggi ove sono presenti catene e tiranti, boe di delimitazione con fanali luminosi e non, accrocchi per sostenere i filari), imballaggi e cassette (per il confezionamento del prodotto), contoterzismo (legato soprattutto alla lavorazione dei mitili, del tonno rosso e negli impianti nelle valli e lagune ove spesso vengono chiamati a prestare la loro opera in conto terzi per alcune fasi della produzione etc.

Non essendo disponibili listini di prezzi specifici ed aggiornati sull'insieme delle voci di costo riportate in "altri costi di produzione" né studi specifici di settore che facciano direttamente riferimento agli incrementi di prezzo registrati nel settore dell'acquacoltura a seguito del conflitto in Medio-Oriente, tale tasso di incremento è stato calcolato in via prudenziale rapportando e raffrontando il settore dell'acquacoltura all'intero comparto agroalimentare ove sono disponibili studi di settore sugli effetti degli aumenti dei costi di produzione post conflitto sia per cause dirette che indirette come effetti di un insieme di fattori di natura congiunturale, strutturale, geopolitica e speculativa (quali interruzioni nelle catene di fornitura, difficoltà di approvvigionamento sui mercati esteri direttamente coinvolti nel conflitto, occasionali strozzature nel sistema dei trasporti, ulteriori misure di contenimento sanitario disposte in alcuni Paesi). Nello specifico, le percentuali considerate nella valutazione dell'incremento degli "altri costi di produzione" contribuiscono a fornire una panoramica dell'andamento degli indici dei costi per prodotto e per voce di spesa in termini di variazione percentuale annua per le coltivazioni agricole e gli allevamenti

I più recenti aggiornamenti restituiscono una valutazione specifica dell'incremento del valore medio di alcune singole voci di spesa ritenute più pertinenti con un valore medio prossimo al 20% (Tabella 6.4). Nello specifico sono stati considerati i seguenti incrementi:

Tabella 6.4 – elaborazioni dati da studi di settore⁴

Voce di costo	Fonte	Aumento percentuale
Fitosanitari/Fitosanitari biologici	ISMEA	25,10
Animali allevamento	ISMEA	3,70
Lavori conto terzi	ISMEA	10,80
Altri beni e servizi agricoli	ISMEA	2,00
Importazioni agroalimentari	ISMEA	30,00
Prezzi materie prime non energetiche	Banca Mondiale	30,00
Beni intermedi per l'agroalimentare	ISTAT	55,20
Altri prodotti energitici	ISMEA	30,00
Quotazione acciaio	Assolombarda	26,90
Salari Fissi ed Avventizi	ISMEA	0,00
Materiali vari e piccoli apparecchi e attrezzi	ISMEA	4,00
Inflazione su base annua ad oggi	ISTAT	26,90
Valore medio		20,07

Tenuto conto di quanto riportato da tali studi di settore, si è ritenuto di valutare tale incremento arrotondato per difetto alla decina più prossima che quindi corrisponde al 20%.

6.5.6 Tipologia di impianti e principali costi

L'intero settore acquicolo è stato suddiviso in sette tipologie di impianti acquicoli e per ognuno di essi è stata valutata l'incidenza delle categorie dei costi selezionati utilizzando la fonte sopracitata. Le informazioni sono state attualizzate ed aggiornate rispetto l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo e contestualizzate mediante giudizi di esperti tecnici e scientifici degli specifici contesti produttivi. Le tipologie di impianti acquicoli utilizzati nell'analisi sono:

1. Avannotterrie
2. Venericoltura
3. Mitilicoltura e Ostricoltura
4. Vallicoltura
5. Gabbie a mare

⁴ <https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1202>

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale, Banca d'Italia, Bce, Eurostat, Fondo monetario internazionale, GME, Istat, Ocse, Quotidiano Energia

6. Impianti a terra specie acqua dolce
7. Impianti a terra specie marine

Per ciascuna tipologia di impianto è stata effettuata la valutazione dell'incidenza percentuale delle voci di costo interessate dagli aumenti, verificatisi a seguito della particolare congiuntura economica avutasi per effetto della guerra in Medio-Oriente.

Le voci di costo valutate sono quelle di cui al comma 1,2,3 e 4 del paragrafo 6.5.

Di seguito una tabella di sintesi riportante per ciascuna tipologia di impianto il costo di produzione complessivo in €/ton e l'incidenza percentuale delle principali voci di costo.

Tabella 6.5: Incidenza percentuale dei costi di produzione di alcuni costi e costo di produzione totale in €/ton

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Incidenza percentuale di alcune categorie sui costi di produzione					Costo di produzione AW in €/ton LP (nei caso di avannotti in mille pezzi)
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro	
		Carburanti C	Energia E	Materiale plastico MP	Mangimi M	Altri costi	
1	Avannotticoltura	0	15	0	55	30	201,67
2	Venericoltura	12	4	12	0	72	1785,91
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	2	3	57	0	38	607,10
4	Vallicoltura	5	1	1	40	53	3500,00
5	Gabbie in mare	4	1	10	40	45	5320,40
6	Impianti a terra acqua dolce	6	15	1	55	23	2292,90
7	Impianti a terra specie marine	8	15	1	45	31	3662,08

6.5.7 Calcolo della compensazione per mese di attività

Di seguito si riporta la routine per il calcolo del valore dell'indennizzo in €/ton da erogare mensilmente a ciascuna delle tipologie di impianti indicate:

Indicato con

i i-esima tipologia di impianto $i=1,...,7$

N numero di tipologie di impianto

C_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo del carburante dell'i-esima tipologia di impianto e VC_i il relativo valore in euro

E_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dell'energia dell'i-esima tipologia di impianto e VE_i il relativo valore in euro

P_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo della plastica dell'i-esima tipologia di impianto e VP_i il relativo valore in euro

M_i percentuale incidenza sul costo complessivo di produzione del costo dei mangimi dell'i-esima tipologia di impianto e VM_i il relativo valore in euro

VAC_i la variazione in valore degli altri costi dell'i-esima tipologia di impianto

ΔPmC_i variazione costi di carburanti per i-esima tipologia di impianto

ΔPmE_i variazione costi di energia per i-esima tipologia di impianto

ΔPmP_i variazione costi materiali plastici per i-esima tipologia di impianto

ΔPmM_i variazione costi dei mangimi per i-esima tipologia di impianto

ΔVAC_i variazione altri costi per i-esima tipologia di impianto espresso come percentuale di incremento del costo delle altri voci di costo

$CPAW_i$ il costo di produzione medio AW espresso in €/ton dell'i-esima tipologia di impianto

Il valore VCM_i dell'indennizzo mensile in € per tonnellata (nel caso delle avannotterrie € per 1000 avannotti) di prodotto da erogare ad una azienda della i-esima tipologia di impianto che ha prodotto nell'anno 2025 una produzione, espressa in tonnellate, pari a T è dato dalla seguente routine di calcolo:

Do 100 I=1,...,7

$$VC_i = [(C_i * CPAW_i / 100) / PmCAW_i] * \Delta PmC_i$$

$$VE_i = [(E_i * CPAW_i / 100) / PmEAW_i] * \Delta PmE_i$$

$$VP_i = [(P_i * CPAW_i / 100) / PmPAW_i] * \Delta PmP_i$$

$$VM_i = [(M_i * CPAW_i / 100) / PmMAW_i] * \Delta PmM_i$$

$$VAC_i = [(100 - C_i - E_i - P_i - M_i) * CPAW_i / 100] * \Delta VAC_i$$

$$V_i = VC_i + VE_i + VP_i + VM_i + VAC_i$$

$$VCM_i = (V_i * T) / 12$$

100 continue

Il valore della compensazione **VCM_i** complessiva da erogare sarà pari alla somma delle compensazioni mensili calcolate secondo la procedura indicata. A seguito del calcolo delle compensazioni per ogni mese e per tutti i richiedenti, se dovessero avanzare delle risorse non sufficienti a finanziare tutti i richiedenti, allo scopo di poter erogare una compensazione a tutti gli aventi diritto, si procederà come segue:

- indicato con *DR* (dotazione residua mensile), il valore della compensazione *VCM_i* per l'ultimo mese, sarà ridotta proporzionalmente e pertanto;
- indicato con *Kr* il coefficiente di riduzione proporzionale ed *IR* il fabbisogno finanziario mensile a coprire tutte le richieste selezionate, si ha che:

$$Kr = \frac{DR}{IR}$$

ove $Kr < 1$

e, pertanto

$$I = Kr * VCMi$$

Relativamente alle *start up* del settore la cui attività è iniziata nell'anno 2026, si procederà ad allineare il valore della compensazione ad aziende con caratteristiche dimensionali analoghe.

6.5.8 Calcolo del valore del coefficiente *k* per il settore dell'acquacoltura

- Carburante: per il calcolo dell'aumento dei costi di carburante sostenuto dalle imprese di acquacoltura sono stati utilizzati i dati ufficiali dei prezzi settimanali dei carburanti e combustibili resi disponibili dalle Analisi e statistiche energetiche e minerarie del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) - Direzione generale infrastrutture e sicurezza. Nella procedura utilizzata sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 27 febbraio 2023 al 23 febbraio 2026 (***PmCAW***), precedente la data in cui si è verificato l'evento eccezionale (28 febbraio 2026) è pari a 0,779 euro/litri di gasolio
 - Il prezzo medio calcolato nel periodo di riferimento settimanale dal 02 marzo 2026 (si è tenuto conto che il prezzo del gasolio, come si evince dai dati statistici è iniziato a variare a far data dalla seconda settimana dell'inizio della guerra per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento dei distributori) all'ultimo dato disponibile ed in particolare il prezzo settimanale al 08 giugno 2026 (***PmCPW***) è pari a 1,111 euro/litri.

La variazione del costo del carburante è data dalla seguente relazione:

$$\Delta PmC = 1,111 - 0,779 = 0,332 \text{ €/l}$$

- Energia elettrica: per il calcolo dell'aumento dei costi legati all'energia elettrica sono stati considerati i seguenti periodi di riferimento:
 - Il prezzo medio d'acquisto espresso in €/MWh (***PmEAW***) nel Mercato del Giorno Prima (MGP) registrato nell'anno 2025 pari a 115,94 €/MWh.
 - Il prezzo medio d'acquisto (***PmEPW***) nel periodo di riferimento dei mesi da marzo ad giugno 2026 (non si è tenuto conto del mese di febbraio per l'inerzia stessa del sistema di approvvigionamento per la prima settimana dall'inizio della guerra) pari a 127,68 €/MWh.

La variazione del costo di energia ΔPmE in aumento è data da:

$$\Delta PmE = 127,68 - 115,94 = 11,74 \text{ €/MWh}$$

- Materiale plastico: per la determinazione della variazione dei costi di produzione legati al materiale plastico:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2025 (***PmPAW***) nel Mercato locale italiano pari a 843,50 €/ton.
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni delle quattro mensilità disponibili da marzo a giugno 2026 (***PmPPW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.086,40 €/ton.

La variazione del costo del materiale plastico ΔPmP in aumento è data da:

$$\Delta PmP = 1.086,40 - 843,50 = 242,90 \text{ €/ton}$$

- Mangimi per allevamento: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per allevamento:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni dell'annualità 2025 (***PmMAW***) nel Mercato locale italiano pari a 1.950

€/ton

- Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a giugno 2026 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 2.025 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 2.025 - 1.950 = 75\text{€/ton}$$

- Mangimi per avannotti: per il calcolo della variazione dei costi di produzione legati al mangime per avannotti:
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazione dell'annualità 2025 (**PmMAW**) nel Mercato locale italiano pari a 3.000 €/ton
 - Il prezzo medio stimato sulle quotazioni disponibili da marzo a giugno 2026 (**PmMPW**) nel Mercato locale italiano pari a 3.200 €/ton

La variazione del costo del costo del mangime per avannotterie ΔPmM in aumento è data da:

$$\Delta PmM = 3.200 - 3.000 = 200\text{€/ton}$$

Di seguito una tabella dell'aumento di alcune voci di costo per il settore dell'acquacoltura a seguito del verificarsi della guerra in Medio-Oriente.

Tabella 6.6: Incremento in euro dei costi di produzione a seguito del conflitto bellico in Medio-Oriente

TIPOLOGIA DI COSTI	DENOMINAZIONE COSTI	VALORE €	UNITA' DI MISURA
<i>Carburante</i>	ΔPmC	332,00	€/1.000 l
<i>Energia elettrica</i>	ΔPmE	11,74	€/MVH
<i>Plastica</i>	ΔPmP	242,90	€/ton
<i>Mangimi</i>	ΔPmM	75,00	€/ton
<i>Mangimi per avannotti</i>	ΔPmM	200,00	€/ton

In aggiunta all'incremento dei costi di cui alla precedente tabella è stato considerato un incremento del 20% per tutte le tipologie di impianti e del 45% per gli allevamenti di mitili, del valore ottenuto quale differenza tra il costo di produzione totale e la somma dei costi relativi al carburante, all'energia elettrica alla plastica ed ai mangimi.

Incrociando i dati della tabella 6.5 e quelli della tabella 6.6 mediante la routine di calcolo illustrata al precedente paragrafo 6.5.7 si ottiene il valore dell'indennizzo per tonnellata di prodotto da valutare sui dati di bilancio per l'anno 2025 e per ogni tipologia di impianto.

Tabella 6.7: Valori annuali e mensile dell'indennizzo in €/ton (o €/1000 avannotti) per le imprese acquicole per tipologia di impianto

N	TIPOLOGIA IMPIANTI	Valore € annuale dell'indennizzo per ciascuna voce di costo					Valore annuale dell'indennizzo €/ton o €/1000	Valore mensile dell'indennizzo €/ton o €/1000
		Costi energetici		Costi materie prime e sussidarie		Altro		
		<i>Carburanti C</i>	<i>Energia E</i>	<i>Materiale plastico M</i>	<i>Mangimi M</i>	<i>Altri costi</i>		
1	Avannotti	0,00	3,06	0,00	7,39	12,10	22,56	1,88
2	Venericoltura	55,43	7,23	61,72	0,00	257,17	381,55	31,80
3	Mitilicoltura ed Ostricoltura	3,14	1,84	99,65	0,00	103,81	208,45	17,37
4	Vallicoltura	45,26	3,54	10,08	93,33	371,00	523,22	43,60
5	Gabbie in mare	55,08	5,39	153,33	141,98	479,20	834,98	69,58
6	Impianti a terra acqua dolce	35,58	34,83	6,60	84,07	105,47	266,56	22,21
7	Impianti a terra specie marine	75,77	55,62	10,55	109,86	227,05	478,85	39,90

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 6.7 la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impiantogestita, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetto di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 6.7 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k , derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

ALLEGATO D – PESCA

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE (COMMERCIALISTA)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____ il
_____ e residente a _____
prov. _____ via _____, tel. _____
cellulare _____ fax _____, C.F. _____,
P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale _____ al n. _____ della
Provincia _____, in qualità di incaricato dall'impresa (commercialista) denominata
_____ con sede legale in _____, alla via _____
n. _____ P.IVA _____, C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- ☐ che l'impresa richiedente per il periodo tra il **28 febbraio ed il 31 dicembre 2026 per ciascuna imbarcazione** ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente:

N. UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA RICHIESTO	DATA DI RICEVIMENTO	TIPOLOGIA DI AIUTO	EURO

OPPURE

- ☐ che l'impresa richiedente per il periodo tra il **28 febbraio ed il 31 dicembre 2026 per ciascuna imbarcazione** non ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente.

ALLEGATO 1: **Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante** (non è obbligatorio allegare il documento nel solo caso di firma digitale della presente dichiarazione)

Data, _____

L'incaricato
(firma e timbro)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE (COMMERCIALISTA)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ prov. _____ il
_____ e residente a _____
prov. _____ via _____, tel. _____
cellulare _____ fax _____, C.F. _____,
P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale _____ al n. _____ della
Provincia _____, in qualità di incaricato dall'impresa (commercialista) denominata
_____ con sede legale in _____, alla via _____
n. _____ P.IVA _____, C.F. _____,

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- ☐ che l'impresa richiedente per il periodo tra il **28 febbraio ed il 31 dicembre 2026** ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente:

TIPOLOGIA IMPIANTO	DATA RICHIESTO	DATA DI RICEVIMENTO	TIPOLOGIA DI AIUTO	EURO

OPPURE

- ☐ che l'impresa richiedente per il periodo **tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026** non ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente.
- che la produzione totale commercializzata nell'anno 2025 è pari a:

SPECIE	TONNELLATE/1000 AVANNOTTI	UBICAZIONE IMPIANTO	VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)

ALLEGATO 1: elenco fatture secondo il modello di seguito riportato

ALLEGATO 2: **Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante** (non è obbligatorio allegare il documento nel solo caso di firma digitale della presente dichiarazione)

Data, _____

L'incaricato
(firma e timbro)

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE FATTURE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA NELL'ANNO 2025

[illegible]

ALLEGATO E

DELEGA UTILIZZO PEC DOMICILIAZIONE PER RICEZIONE ED INVIO DI COMUNICAZIONI

Il sottoscritto / La sottoscritta

Generalità

Cognome o Ragione Sociale		Nome
	Sesso	Comune di nascita
Forma giuridica		
Data di nascita	Partita IVA	

Residenza o sede legale

Indirizzo e n. civico	Tel.	Cell.
Comune	Prov.	Cap

Rappresentante legale

Cognome o Ragione Sociale		Nome
Data di nascita	Sesso	Comune di nascita
Codice Fiscale		

Residenza del rappresentante legale

Indirizzo e n. civico	Tel.	Cell.
Comune	Prov.	CAP

In attuazione dell'art.38 del D.P.R. 445/2000

DELEGA

il signor/ la signora

cognome _____ nome _____

nato/a _____ il _____

residente nel comune di _____ indirizzo _____ n. _____ civico _____

_____ codice fiscale/P.Iva _____

titolare della casella di posta certificata _____

(inserire indirizzo pec)
all'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) della documentazione richiesta per la partecipazione al Bando di attuazione Priorità 2 obiettivo specifico 2.2 "indennizzi finanziari a copertura dei maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente";

A U T O R I Z Z A

- il delegato ad inviare e ricevere tutte le comunicazioni inerenti il Bando di attuazione Priorità 2 obiettivo specifico 2.2;
- la Regione Campania ad utilizzare la precitata casella di posta elettronica certificata, da valere quale domiciliazione del delegante, per tutte le comunicazioni inerenti il predetto Bando.

Altresì il/la sottoscritto/a delegante

D I C H I A R A

- che tutta la documentazione e le dichiarazioni che saranno trasmesse dal delegato tramite la predetta PEC devono intendersi inviate **in nome e per conto del delegante**, nei limiti del presente atto;
- di essere consapevole che, secondo la disciplina sulle istanze amministrative, la riferibilità soggettiva dell'atto richiede il rispetto delle forme previste dall'art. 38 d.P.R. 445/2000, inclusa l'allegazione del documento di identità nei casi richiesti;
- di assumere ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti nell'ambito del procedimento.

La presente delega vale fino a revoca scritta.

Si allega **copia di un documento di riconoscimento in corso di validità** del delegante (non è obbligatorio allegare il documento nel solo caso di firma digitale della presente delega)

Luogo e data _____ Firma _____

Allegato F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Familiari conviventi¹

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____ prov. _____ il _____, e residente a _____ prov. _____ via _____, C.F. _____, tel. _____ cellulare _____ fax _____, in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta denominata: _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____ via _____ n. _____ CAP _____ Prov. _____; iscritta alla Camera di Commercio Ufficio Registro delle Imprese, di _____ al n. _____; consapevole della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle sanzioni civili e penali previste per chi rende dichiarazioni mendaci ed in caso di falsità in atti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del d.lgs. 159/2011

☐ di non avere familiari conviventi di maggiore età²

☐ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è stato informato altresì di avere diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679.

Data, _____

Il candidato

¹ La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

²² Per familiari conviventi si intende chiunque conviva con i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, purché maggiorenne